



Primo Piano

Trentino,
alto livello di
integrazione

› pag. 3



Notizie

Il "pacchetto"
sicurezza
è legge

› pag. 12



Ultim'ora

"Regolarizzazione"
lavoro domestico,
ok del Parlamento

› pag. 32

CINFORMI news

aprile-luglio 2009

Il mensile sull'immigrazione in Trentino - www.cinformi.it




Supplemento alla rivista "Il Trentino" n. 290 luglio/agosto 2009

UN PIANO PER LA CONVIVENZA

21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino

Promocare

per la cura degli anziani



La popolazione trentina sta rapidamente invecchiando. Fra trent'anni gli anziani saranno circa il 30% della popolazione.

Sempre di più le famiglie cercano un sostegno per l'assistenza ai loro cari.

Noi favoriamo l'incontro tra le famiglie e le persone che offrono cura alla persona.



Per informazioni

Consorzio Promocare

Trento - Via Madruzzo 21
Tel. 0461 237347
info@promocare.it

Trentino, alto livello di integrazione

lo rivela la sesta edizione del Rapporto curato dal Cnel

È alto il livello di integrazione in Trentino. Lo rivela il sesto Rapporto sull'integrazione promosso dal Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La ricerca misura le potenzialità dei territori italiani di accogliere immigrati sulla base di indicatori statistici sia sociali (accessibilità immobiliare, dispersione scolastica, ricongiungimenti familiari, acquisizione della cittadinanza, livelli di devianza) che occupazionali (inserimento lavorativo, livelli professionali, redditi da lavoro, tasso di imprenditorialità). Secondo il Rapporto, la provincia di Trento figura fra i primi posti della graduatoria assoluta, con un tasso di riferimento dell'indice di integrazione socio-occupazionale che il Cnel definisce "alto". Per quanto riguarda le regioni, per la prima volta l'Emilia Romagna si piazza al primo posto come regione a più alto potenziale socio-occupazionale degli immigrati in Italia. Il Trentino-Alto Adige si colloca invece al quinto posto. Il primato dell'Emilia Romagna è confermato dalla presenza di tre province nelle prime dieci in graduatoria e dal miglior piazzamento per capacità di attirare e trattenere al proprio interno quanta più popolazione a livello nazionale. Ma quest'anno, per la prima volta, il rapporto sugli indici di integrazione non evidenzia soltanto le potenzialità di inserimento nei territori italiani (graduatoria assoluta) ma offre anche la comparazione tra le condizioni di vita dei cittadini italiani e quelli stranieri (graduatoria comparativa). La speciale graduatoria premia le regioni e le province che riservano ai loro immigrati un inserimento più egualitario in rapporto a quello degli italiani che vivono nello stesso territorio. Anche secondo questa particolare



classifica, il punteggio assegnato alla provincia di Trento per la capacità di integrazione socio-occupazionale è valutato dal Cnel come "alto". Sorprendentemente – afferma poi il Cnel valutando la generalità dei dati – il risultato della seconda classifica rovescia quella assoluta calcolata riferendosi soltanto agli immigrati. Il primo posto nella graduatoria comparativa, cioè la regione a maggior potenziale integrativo degli immigrati rispetto allo standard di vita della popolazione locale, è della Sardegna. Seguono Marche, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Umbria. "È grazie allo sforzo delle Regioni, delle Autonomie locali e delle organizzazioni sociali – afferma il Cnel – che l'integrazione del flusso migratorio può farsi largo nel nostro Paese. Come rilevato dalla graduatoria comparativa – aggiunge tra l'altro il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro – i processi di inseri-

mento sono ben avviati e le criticità riscontrate nell'organizzazione sociale sui temi del lavoro, della scuola e dell'accesso alla casa coinvolgono, per molti aspetti allo stesso modo, cittadini italiani e immigrati."

è grazie allo sforzo delle Regioni, delle Autonomie locali e delle organizzazioni sociali – afferma il Cnel – che l'integrazione del flusso migratorio può farsi largo nel nostro Paese

Centro Astalli per i rifugiati



Oggi nel mondo sono 40 milioni le persone costrette ad abbandonare la loro terra!

Fuggono da persecuzioni per ragioni etniche, religiose, politiche e sociali!

Noi possiamo aiutarle! Un progetto di accoglienza e inserimento nella comunità trentina dei rifugiati



Per informazioni

Centro Astalli Trento

Trento - Via alle Laste 22
Tel. 0461 238720

coordinamento.astallitn@vsi.it



primo piano

Trentino, alto livello di integrazione _____ 3




focus

“Diversità culturale, identità di tutela” _____ 6



notizie

Il “pacchetto” sicurezza è legge _____	15
Tratta, terzo business mondiale _____	16
Immigrazione, una risorsa _____	17
Uscita e rientro in Italia _____	17
Ingresso per ricerca scientifica _____	18
Conversione permesso da studio a lavoro _____	18
Permessi, informazioni online _____	19
Minori romeni non accompagnati _____	19
Infortuni in aumento fra gli immigrati _____	20
Oltre 34mila matrimoni misti nel 2007 _____	20
Madri straniere più esposte alla marginalità _____	21
Immigrati sempre più “bancazzati” _____	21
Impresa a colori _____	22
Colombia, Consolato mobile presso il Cinformi _____	23
Consolato della Federazione russa a Verona _____	23
Gli immigrati in cerca di casa, il film del Cinformi _____	24
Sinossi del cortometraggio _____	24
Le ragioni del film _____	25
Gli immigrati per i terremotati _____	26
The Idan Raichel Project in concerto a Trento _____	27
Quando l’integrazione diventa spettacolo _____	28
Dai “nuovi trentini” un invito a consumare prodotti locali _____	31
“Regolarizzazione” lavoro domestico, ok del Parlamento _____	32
Trentino, domande di lavoratori stagionali _____	34



speciale Piano Convivenza

La convivenza ha un Piano _____	36
Gli ambiti di azione del Piano Convivenza _____	38
Le parole chiave _____	38
“Operazione ascolto” le risposte dell’assessorato alla Solidarietà internazionale e alla convivenza _____	39
Microfono aperto _____	41
Piano Convivenza già “esportato” in Abruzzo _____	44
L’Aquila, obiettivo integrazione _____	46



aprile-luglio 2009


lingua madre

dall’Albania 49 - dall’Iran 50 - dalla Romania 51
dalla Bosnia 52 - dalla Polonia 53 - dalla Russia 54 - dalla Cina 55

associazioni


Serate interculturali dal mondo _____ 56

Lo Stalking _____ 57



commenti

Globalizzazione _____ 59



racconti

La storia di Mohamed _____ 61



post@

cinformi@provincia.tn.it _____ 65



agenda

“Note comuni, identità diverse” _____ 68



documenti

Piano Convivenza
21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino _____ 70

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero _____ 86



sommario

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Centro informativo per l’immigrazione © CINFORMI

Lia Giovanazzi Beltrami
assessore alla solidarietà internazionale e alla convivenza

Nicola Cenname
dirigente generale dipartimento politiche sociali e lavoro

Pierluigi La Spada
coordinatore centro informativo per l’immigrazione

Collaborano al CINFORMI
Associazione Trentina accoglienza Stranieri di Trento
Cooperativa Città aperta di Rovereto
Associazione Patto casa di Trento
Centro Astalli di Trento
Cooperativa Consorzio Promocare di Trento
Redazione e amministrazione CINFORMI news

Via Zambra n. 11 - 38121 Trento - Italia
Tel. +39 0461 405600 - Fax +39 0461 405699
e-mail: cinformi@provincia.tn.it
http://www.cinformi.it

Direttore responsabile della rivista “Il Trentino”: Giampaolo Pedrotti
Redazione di “Ciniformi news”: Pierluigi La Spada (coordinatore),
Andrea Cagol, Anna Eccher, Anna Lanfranchi, Magdalena Luca,
Serena Piovesan, Marco Pontoni
Collaborano inoltre: Gabriella Tomasi, Nadia Zadra, Giorgio Battisti,
Stefania Corradini, Michele Larentis, Mirko Montibeller, Antonio Mutacate,
Maurizio Romani, Maria Chiara Paganucci, Maria Antonia Bellini, Enisa Avdakovic,
Fatima El Barji, Aicha Mesrar, Adela Alecu, Denis Bezbradica, Tefta Brace,
Viktoria Voevodenko Pranvera Paruca, Monika Swic, Tatiana Sharychalova,
Xuemei Lu, Muhammad Waseem Asghar Patrizia Gianotti, Michela Mattevi,
Abdelazim Koko, Alexandra Cacuci, Stefano Canestrini, Lucio Salvetti
Foto: Ciniformi, Magrone, Festival dell’Economia, Wikipedia, Senato della
Repubblica, Barzi Goldblat
Impaginazione e stampa: Tecnolito Grafica – Gardolo di Trento

“Diversità culturale, identità di tutela”

sintesi del Terzo Rapporto su immigrati e previdenza negli archivi dell'Inps

La pubblicazione, elaborata dall'Istituto nazionale di Previdenza sociale con la collaborazione del Dossier statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, si propone di aiutare a comprendere il ruolo degli immigrati sia come lavoratori, sia come destinatari del sistema di protezione previdenziale e assistenziale.

Lo studio evidenzia un quadro dell'immigrazione complesso, molteplice e, a volte, contraddittorio; infatti, accanto agli indicatori positivi di integrazione, vi sono indicatori di irregolarità e di disagio.

Il Rapporto Inps utilizza i dati provenienti dagli archivi previdenziali, incrociati con quelli in possesso dall'Inail, per analizzare il ruolo degli immigrati come lavoratori nella società italiana e come contribuenti e fruitori del sistema previdenziale italiano. I dati, seppure aggiornati al 2004, 2005 e 2006, costituiscono una importante fonte informativa per la conoscenza della situazione attuale e dello sviluppo di quella futura. Nel rapporto, il mercato del lavoro italiano viene definito come un mercato sempre più multiculturale grazie alle oltre 180 nazionalità registrate negli archivi. Il quadro dell'immigrazione risulta complesso, molteplice e, a volte, contraddittorio; infatti, accanto agli indicatori positivi di integrazione, emergono indicatori di irregolarità e di disagio, come la diminuzione delle iscrizioni nel settore domestico, indicativa di una estensione dei rapporti informali e sommersi, a fronte di un incremento di richieste nel cosiddetto mercato di cura, evidenziato da tutte le analisi sociologiche. Un altro indicatore di irregolarità e di difficoltà



di inclusione è rappresentato dall'incremento dei lavoratori immigrati individuati in nero, rispetto al totale dei lavoratori sconosciuti all'Inps. Un'attenzione particolare viene focalizzata sul settore edile, che rappresenta uno degli ambiti occupazionali nel quale convivono maggiormente tendenze positive e altre problematiche; infatti accanto ad una crescita rilevante di lavoratori immigrati iscritti negli archivi Inps, si evidenziano fenomeni, come lo sfruttamento, l'assenza di tutela, o l'aumento di modalità mascherate di rapporto di lavoro, sotto forma di richieste di partite IVA, che indicano il persistere di condizioni di debolezza che caratterizzano molti immigrati. Dal Rapporto emerge principalmente che i lavoratori immigrati sono in maggioranza sottoinquadri, spesso sottopagati e fruitori marginali delle prestazioni pensionistiche.

La presenza dei lavoratori di origine non comunitaria nel mercato del lavoro italiano

Nel 2004 i lavoratori immigrati presenti negli archivi dell'Inps erano 1.537.380, con un aumento del 20,3% rispetto al 2002. Ad assorbire la larga maggioranza degli iscritti è il lavoro alle dipendenze delle aziende: vi lavorano oltre i due terzi del totale (71,1%, pari a 1.092.719 persone). I lavoratori dipendenti immigrati, pur rappresentando l'8% dei dipendenti totali, risultano concentrati in alcuni settori privilegiati di inserimento. Nell'edilizia, la percentuale è del 15,3%, nel settore del tessile e abbigliamento del 10,8% e del 10,7% in quello del legno e dei mobili. I lavoratori domestici a servizio delle famiglie italiane (336.524 persone)

costituiscono, da soli, oltre un quinto (21,9%) del totale degli iscritti di origine non comunitaria, mentre gli operai agricoli, sui quali pesa il mancato aggiornamento del dato, si fermano all'1,6% (24.144 persone). I lavoratori autonomi non comunitari iscritti negli archivi Inps sono cresciuti di oltre 7 volte in circa 10 anni: erano poco più di 11.000 nel '95, contro i circa 84.000 del 2004. Tra loro è maggioritaria la componente degli artigiani (44,5%), seguiti dai collaboratori parasubordinati (28,6%), dai commercianti (25,6%) e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1,3%). Si confermano, dunque, quella crescente tendenza dei lavoratori immigrati a scegliere la via del lavoro autonomo (e, spesso, della vera e propria impresa), che ha rappresentato il principale elemento di novità nelle dinamiche di inserimento dei migranti nel sistema economico-produttivo del paese, proprio a partire dalla seconda metà degli anni '90.

**Rapporto assicurati/
soggiornanti: l'importanza
dell'iscrizione all'Inps come
indice di un inserimento
completo nel mondo del
lavoro**

Tale inserimento, invece, per molti avviene solo di fatto, e non trova riscontro nelle statistiche ufficiali, rimanendo confinato nel sommerso. È il caso dei lavoratori che non vengono dichiarati dal datore di lavoro, per evitare di versare i contributi, oppure che non possono esserlo, trattandosi di irregolari. La copertura previdenziale attesta, invece, un impiego corretto dei lavoratori immigrati, ai quali non vengono soltanto chieste delle prestazioni lavorative, ma vengono anche riconosciuti i relativi "benefici", non solo in caso di ritiro dal lavoro (che costituisce l'esito finale della carriera lavorativa), ma anche al verificarsi di eventi relativi al rapporto di lavoro (interruzione del rapporto e conseguente stato di disoccupazione) o alla vita personale o familiare (assunzione di familiari a carico, malattia, maternità, ecc.), eventi parimenti rilevanti ai fini della copertura previ-



denziale. Le quote percentuali degli immigrati assicurati all'Inps, che non corrispondono esattamente a quelle dei soggiornanti, per alcune aree sono più elevate, di molto come nel caso del Nord Est (28,1% di assicurati contro il 25,3% di soggiornanti) o di poco come nel caso del Nord Ovest (rispettivamente, 34,4% e 34%), attestando così una positiva corrispondenza tra presenza e assicurati. Lo stesso, invece, non avviene nelle altre aree, dove le quote degli assicurati sono inferiori a quelle dei soggiornanti: Centro 24,4% di assicurati contro il 27,15 di

soggiornanti; Sud 8,8% di assicurati contro il 9,9% dei soggiornanti; Isole 2,7% contro 3,7%.

**Le professioni svolte dagli
immigrati in Italia, tra
quelle non qualificate**

All'interno del mercato del lavoro italiano il livello qualitativo di inserimento degli immigrati è ricavabile dalle informazioni fornite dall'ultimo Censimento, dai primi elementi messi a disposizione dalla nuova indagine sulla forza lavoro condotta dall'Istat e da alcune indagini sul campo, oltre che dalle risultanze degli archivi Inps sui lavoratori nati oltre i confini dell'Ue a 15. L'insieme di queste fonti rende un quadro complessivo in cui risulta evidente il sottoinquadramento della componente straniera: circa un terzo degli occupati stranieri risulta inserito nel segmento inferiore del sistema occupazionale, mentre per la generalità dei lavoratori ciò avviene in misura inferiore al 10%. Le professioni svolte dagli immigrati rientrano prevalentemente tra quelle non qualificate: manovale edile, bracciante agricolo, operaio nelle imprese di pulizia, collaboratore domestico, assistente familiare, portantino nei servizi sanitari, ecc.. Si tratta di lavori a bassa qualificazione, per i quali è richiesta nella maggior parte ▶



► dei casi capacità di forza fisica e resistenza. Eppure circa la metà degli occupati stranieri è in possesso di una laurea o di un diploma; la restante parte, per una quota decisamente più elevata, è in possesso della licenza media piuttosto che di quella elementare o di nessun titolo (rispettivamente il 36,4% e il 14,3%). Purtroppo quasi il 40% di quelli che hanno una laurea svolge un lavoro non qualificato o un'attività comunque manuale; l'incidenza degli occupati in lavori non qualificati supera il 60% se si considera il gruppo dei lavoratori in possesso di un diploma, e copre la quasi totalità degli occupati stranieri titolari al più della licenza elementare. È comunque da segnalare che una quota significativa della popolazione straniera occupata esercita attività in cui sono richieste maggiori competenze professionali: basti pensare a fabbri, elettricisti, carpentieri, meccanici, conduttori di impianti e mestieri simili che uniscono al lavoro manuale margini di responsabilità e di autonomia. Nel 2000, un lavoratore dipendente da azienda ogni 3, a prescindere dal paese di nascita, aveva una qualifica da impiegato (34,3%) e oltre 1 su 2 da operaio (56,4%). Per quanto riguarda invece i lavoratori ad alto livello di qualifica, 1 ogni 50 ricopriva un ruolo da quadro (2,2%) e 1 ogni 100 da dirigente (0,9%). Il restante 6% veniva registrato come apprendista, cioè in una fase di inserimento lavorativo precario ma finalizzato al miglioramento della propria qualifica. Quattro anni dopo, nel 2004, i dati più aggiornati forniscono un quadro complessivo che non ha conosciuto variazioni significative, se non nell'ordine di pochi punti percentuali, per quanto riguarda la distribuzione delle qualifiche. Nonostante questa stabilità, l'inserimento dei lavoratori dipendenti non comunitari registra non solo uno sbilanciamento verso le qualifiche meno alte, ma anche una crescente concentrazione nella principale categoria degli operai che ormai raggiunge l'83,7%, a conferma del consolidarsi di quel fenomeno che vede la sostituzione in determinate posizioni e qualifiche della forza lavoro nazionale: la qualifica degli operai sul totale dei lavoratori dipendenti (italiani e comunitari inclusi) registra infatti quasi 30 punti percentuali in meno (54,7%). Seguono gli impiegati (9,3% contro il 35,7% del totale lavoratori dipendenti) e apprendisti (6,4%, questi ultimi in linea con la media nazionale del 6,1%). L'alto numero di immigrati, richiesto per profili generici e senza qualificazione, rispecchia in qualche modo sia il pregiudizio che gli immigrati siano maggiormente portati a svolgere mansioni "servili" sia le difficoltà di inserimento in altri livelli occupazionali. Non è, però, escluso che una parte degli imprenditori preferisca i lavoratori immigrati in questi posti, perché essi, a causa della più



debole posizione giuridica, consentono di risparmiare sui livelli salariali. Indubbiamente in un mercato del lavoro diventato estremamente flessibile, l'immigrazione, se privata di diritti e ridotta ad un "esercito di riserva", può diventare un'opportunità supplementare di contenimento del costo del lavoro per datori di lavoro "senza scrupoli". In termini generali, alla fine del 2004, i dati Inps sui lavoratori nati in paesi non comunitari (neocomunitari inclusi) descrivevano il seguente quadro delle qualifiche: su un totale di 1 milione e 193 mila dipendenti, nell'83,7% dei casi si tratta di operai, nel 9,3% di impiegati, nel 6,4% di apprendisti e nel restante 0,5% di quadri e dirigenti. Da questa ripartizione restano esclusi gli operai agricoli e gli addetti ai servizi alla famiglia e alla persona, stimabili i primi in circa 70 mila e i secondi pari a circa 340 mila.

Lavoratori autonomi negli archivi Inps nel 2004: la novità dei parasubordinati

Lavoratori autonomi negli archivi Inps nel 2004: la novità dei parasubordinati

Nell'universo della collaborazione vanno incluse varie tipologie di rapporto di lavoro: collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali. Nel 2004 le attività codificate sono state 29 e vanno da amministratori, sindaci e revisori di società, componenti di collegi, collaboratori di giornali – attività definite tipiche

– a venditori porta a porta, operatori igiene e salute, socio lavoratore di cooperative, manutentore piante e giardini. Il passaggio al lavoro autonomo spesso si caratterizza come un percorso individuale, nel quale l'immigrato è maggiormente esposto ad una condizione di debolezza. Se da una parte, le principali difficoltà connesse alla scelta e alla concretizzazione del percorso imprenditoriale sono essenzialmente di carattere economico, come il problema del reperimento di capitali di investimento iniziali, una volta avviata l'impresa, risulta più complesso consolidare l'itinerario imprenditoriale e garantire la sopravvivenza dell'impresa medesima. Infatti, i lavoratori autonomi migranti sono sottoposti ad una duplice condizione di debolezza, poiché, oltre a trovarsi di fronte alle problematiche che coinvolgono i piccoli imprenditori e lavoratori autonomi locali, in più devono affrontare questioni specifiche legate all'esperienza migratoria; e, non sempre, si gode del sostegno delle reti interne alla comunità immigrata di provenienza. Non è un caso che la ditta individuale rappresenti la dimensione principale e più rappresentativa del fenomeno dell'imprenditorialità immigrata nel nostro paese. Senza dubbio, la maggiore accessibilità di alcuni settori di attività, dovuta alla scarsità di offerta imprenditoriale autoctona e alle minori barriere economiche e tecnologiche all'ingresso, agevola l'inserimento

degli immigrati in alcune attività di lavoro indipendente, che attengono a settori produttivi per i quali sono richieste limitate qualifiche professionali e le competenze del mestiere sono acquisibili mediante esperienze formative sul lavoro come dipendente. Diversamente, la condizione di debolezza vissuta nel mercato del lavoro dipendente potrebbe riprodursi nel lavoro autonomo. Difatti, considerati gli sbocchi principali delle iniziative di lavoro autonomo promosse dai cittadini stranieri, rimane centrale una questione: se il passaggio al lavoro autonomo costituisca realmente una strategia efficace di mobilità sociale. Da una parte, infatti, emancipa dal lavoro dipendente, dall'altra però si esprime, in molti casi, in attività marginali, che riflettono le debolezze legate alle scarse risorse di partenza e che impiegano manodopera a basso costo, reclutata tra i connazionali, contribuendo ad innescare un circuito di marginalità economica e sociale.

I lavoratori interinali: quanti e dove secondo le fonti Inps

I dati Inps quantificano il numero medio annuo dei lavoratori interinali, che per il 2004 risulta essere pari a 187.409 lavoratori tra nati in Italia e all'estero, facendo registrare un aumento del 16% rispetto all'anno precedente. La larga maggioranza



degli addetti ai lavori interinali opera al Nord (69,3%), mentre è pari a circa un quinto la quota relativa al Centro (19,2%) e notevolmente più bassa quella relativa al Sud (7,4%) e alle Isole (4,1%). In particolare, per quanto riguarda i lavoratori interinali non comunitari, il loro numero medio annuo è di 34.507 unità, superiore del 21% a quello dell'anno precedente; l'incidenza sul totale dei lavoratori interinali è del 18,4%. Il primato dell'incidenza degli interinali nati in un paese non comunitario sul totale degli iscritti all'Inps è detenuto, a livello regionale, dal Trentino-Alto Adige (39,3%), dal Veneto (31,2%) e dal Friuli Venezia Giulia (26,4%), mentre scendendo nel dettaglio provinciale si distinguono per i valori più alti Bolzano, dove gli stranieri risultano essere il 51,5% di tutti i lavoratori interinali e Brescia (41,8%). Con percentuali d'incidenza comprese tra il 30 e il 40% si collocano diverse realtà provinciali, quasi tutte del Nord, fra cui Vicenza, Vercelli, Bergamo, Treviso, Pordenone.

I livelli retributivi dei lavoratori non comunitari

Le fonti statistiche ufficiali attestano l'accentuata canalizzazione dei lavoratori di origine immigrata in quei comparti economico-produttivi ►





► caratterizzati da livelli retributivi ridotti, nonché una loro marcata concentrazione nelle classi d'età più giovani rispetto ai lavoratori autoctoni. Tendenzialmente, quindi, ai lavoratori immigrati spettano condizioni retributive peggiori rispetto a quelle degli autoctoni, anche a prescindere dalle caratteristiche dei lavoratori stessi, delle imprese presso le quali sono assunti e dell'andamento del mercato occupazionale. Per inquadrare adeguatamente questa condizione di svantaggio, inoltre, non si può prescindere dal richiamare la complessità e la rigidità della normativa che regola il rilascio/rinnovo di un titolo di soggiorno: lo stretto legame che continua ad unire il diritto di soggiorno di un lavoratore non comunitario al possesso di un contratto di lavoro comporta, inevitabilmente, l'accettazione di condizioni occupazionali di basso profilo e inadeguate alle proprie competenze e aspirazioni, pur di non scivolare nell'irregolarità, con tutto ciò che ne consegue tanto in termini di social dumping che di marginalizzazione socio-economica della popolazione immigrata. Nel corso del 2004, i lavoratori di origine non comunitaria assicurati all'Inps hanno percepito, mediamente, una retribuzione lorda, calcolata sommando tutte le retribuzioni ricevute, anche provenienti dall'iscrizione a più ar-

chivi, di 10.042 euro annui, corrispondenti a circa 837 euro mensili. Ne emerge che nell'ambito del lavoro dipendente (con l'esclusione dei lavoratori domestici e degli operai agricoli) gli immigrati non comunitari percepiscono una retribuzione ridotta del 36,4% rispetto ai lavoratori totali (11.537 euro rispetto ai 18.132 euro). Più in particolare, si rileva che ben il 40,6% del totale dei lavoratori non comunitari, nel 2004, ha versato i contributi previdenziali, ovvero è stato regolarmente occupato, per un periodo non superiore ai 9 mesi, e di questo gruppo quasi i due terzi (63,7%) hanno lavorato regolarmente



per non più di 6 mesi. Parallelamente, si rileva che i comparti che fanno registrare i compensi più elevati (credito/assicurazioni, estrazione e trasformazione minerali, carta/editoria e chimica/gomma ecc.) coprono una quota di occupati in qualità di lavoratori dipendenti pari appena al 7,3%. Rappresenta un'eccezione rispetto a un tale andamento il comparto metallurgico/meccanico, che raccoglie una quota considerevole di lavoratori dipendenti di origine non comunitaria (14,3%) e si distingue per un livello retributivo superiore alla media della popolazione di lavoratori immigrati di oltre la metà. Relativamente ai dipendenti totali, infatti, si rileva che le donne percepiscono una retribuzione media annua ridotta di circa un terzo rispetto agli uomini.

Gli immigrati e le prestazioni Inps negli anni 2004 e 2005

In entrambi gli anni è la cassa integrazione a rappresentare il sussidio maggiormente utilizzato. Le varie forme di disoccupazione, prese nel loro insieme, costituiscono la seconda misura a sostegno del reddito a cui la popolazione immigrata con più frequenza si rivolge. Nel biennio considerato è la disoccupazione edile che

si distingue per l'incremento maggiore dei beneficiari nati in un paese non comunitario, presentando nel 2005 oltre il cinquanta per cento di aumento, attribuibile all'incremento degli occupati e alle misure anti-sommerso attivate nel settore dell'edilizia. Una crescita sostenuta avviene anche per la disoccupazione non agricola (23,7%), mentre la disoccupazione agricola è l'unica dell'insieme a registrare un lieve decremento (-4,8%), il che sembra attestare un maggiore impiego di stagionali, che non sono coperti da questa forma assicurativa. Gli immigrati provenienti dai paesi non UE iscritti in liste di mobilità hanno un peso pressoché stabile nel biennio in esame, sebbene si riporti una variazione percentuale positiva pari a quasi un quinto rispetto al 2004. Complessivamente nel 2004 sono stati 195.461 i nati oltre i confini dell'Ue soggiornanti in Italia che hanno beneficiato delle menzionate prestazioni Inps (8,2% del totale dei beneficiari), mentre un anno più tardi si registra una cifra di poco inferiore, ma in percentuale più consistente rispetto alla precedente: 190.801 (8,4% del totale), in corrispondenza di una diminuzione a livello nazionale dei fruitori di prestazioni a sostegno del reddito. L'incidenza dei fruitori extracomunitari di ammortizzatori sociali sul totale risulta in linea con quella dei dipendenti immigrati sul



totale dei dipendenti d'azienda iscritti all'Inps, pari all'8%. I principali fruitori di queste prestazioni sono originari dell'Europa orientale (44,2% sul totale), seguiti a significativa distanza dai nord africani (29,4%). Le prestazioni Inps che al primo gennaio 2007 sono risultate in pagamento a persone nate all'estero sono 294.025. Si tratta di pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, ma anche di pensioni e assegni sociali e di pensioni agli invalidi civili. Per gli assegni sociali (20.692) e per le prestazioni di invalidità civile (37.790) trova applicazione la sola normativa italiana, senza alcuna rilevanza delle legislazioni dei paesi esteri e delle carriere lavorative ivi maturate. Per questo secondo rango di prestazioni assistenziali sussiste anche l'obbligo di residenza sul territorio italiano; si deroga al requisito della cittadinanza italiana solo in caso di titolarità di un permesso di soggiorno per lungo residenti, come anche per i cittadini comunitari e per i rifugiati i quali sono pienamente equiparati agli italiani. Gli immigrati risultano fruitori marginali delle prestazioni pensionistiche: se tra gli italiani attualmente vi è circa 1 pensionato ogni 5 residenti, tra gli immigrati nel 2015 vi sarà 1 pensionato ogni 25 residenti, con un carico ridotto per il sistema previdenziale rispetto all'entità di contributi che i lavoratori stranieri versano: circa 5 miliardi l'anno.

L'attività ispettiva dell'Inps nel 2006: lavoratori stranieri in nero

L'incidenza della presenza straniera sui lavoratori in nero risulta significativa: il 20,3% è costituito da lavoratori non comunitari (11.368) e il 4,7% (2.653) da lavoratori comunitari. Ricorrere al lavoro sommerso costituisce un notevole risparmio per le famiglie, che in tal modo evitano di versare i contributi, di pagare le ferie, la tredicesima e la liquidazione. La richiesta di collaboratori domestici non proviene inoltre soltanto da famiglie con un alto reddito, ma soprattutto, seppur non esclusivamente, rispetto alla figura di badanti da famiglie a reddito medio o da anziani soli con una pensione modesta, che vedono il lavoro a domicilio come l'alternativa più economica per l'assistenza continuativa. Divenire da un giorno all'altro datori di lavoro comporta una serie di doveri burocratici, come stipulare un contratto di lavoro, fare il calcolo della retribuzione indiretta, versare i contributi Inps e, nel caso di lavoratori stranieri, attenersi alla normativa sull'ingresso e il soggiorno degli immigrati in Italia; incombenze a cui non si è opportunamente preparati. È ipotizzabile, quindi, che il ricorso al lavoro sommerso sia dovuto, in parte, anche alle difficoltà burocratiche e, in parte, alla carenza di informazione.



Il pacchetto sicurezza è legge

è in vigore dall'8 agosto 2009 il testo che introduce tra l'altro il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Dopo l'approvazione definitiva in Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge in materia di sicurezza che inasprisce le norme sulla condizione giuridica degli stranieri e sulle modalità di ingresso e soggiorno degli immigrati. Il testo di legge è in vigore dall'8 agosto 2009. Ma che cosa prevede, in sintesi, la parte della legge sulla sicurezza che modifica il testo unico sull'immigrazione?

Accordo di integrazione

Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno deve sottoscrivere un "Accordo di integrazione", articolato per crediti, con il quale si impegna a conseguire nel periodo di validità del soggiorno specifici obiettivi che verranno stabiliti con regolamento dal presidente del Consiglio dei ministri. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di sog-

giorno e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

lo straniero che chiede il permesso di soggiorno deve sottoscrivere un "Accordo di integrazione", articolato per crediti

Costi del permesso

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico sull'immigrazione.

Esibizione del permesso

Lo straniero deve esibire il titolo di soggiorno agli uffici pubblici ai fini

del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del titolo di soggiorno è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

Esame di italiano per il permesso CE

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) – dopo 5 anni di soggiorno – è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ingresso e soggiorno irregolare

Lo straniero che fa ingresso in Italia clandestinamente o si trattiene nel territorio nazionale in modo irregolare oltre ad essere espulso è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Nel caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento è sospeso in attesa del responso della domanda. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Non sono espellibili, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, i familiari degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (non più entro il quarto grado) o con il coniuge, di nazionalità italiana.

Lotta alla clandestinità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La pena aumenta fino a quindici anni di reclusione per fatti più gravi. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi al fine di reclutare perso-

la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro



ne da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Semplificazione per alcune categorie di lavoratori

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico sull'immigrazione, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

I datori di lavoro che sottoscrivono un apposito protocollo di intesa con il ministero dell'Interno possono chiedere l'ingresso di dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni operanti temporaneamente nel territorio nazionale, con una semplice comunicazione informatizzata allo sportello unico.

Idoneità alloggiativa per ricongiungimento

Per fare domanda di ricongiungimento familiare è necessario tra le altre cose avere un alloggio conforme sia ai requisiti igienico-sanitari che a quelli di idoneità abitativa (prima erano alternativi o igienico sanitari o idoneità abitativa), accertati dai competenti uffici comunali. Inoltre, non è più possibile presentare domanda direttamente all'autorità consolare qualora si siano conclusi i termini del procedimento senza ottenere riscontro.



Ciao, mi chiamo Joi.
Ero costretta a prostituirmi.
Loro mi hanno aiutato,
ora ho una vita migliore.
Chiama questo numero,
possono aiutare anche te.

Hi, I'm Joi.
I was forced to be a prostitute.
They helped me
and now I've got a better life.
Call this number,
they will help you too.

0461 405690
348 3612520

numero verde

800-991161



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO





Tratta, terzo business mondiale

un giro d'affari di miliardi di dollari ogni anno



“**L**a tratta di esseri umani, prima di essere un crimine odioso è una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e purtroppo i dati ci mostrano che il fenomeno è in crescita”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni, intervenendo alla quinta Conferenza dei capi ufficio nazionali di Interpol. “Il dato forse più allarmante – ha aggiunto il ministro – è che quasi il 20% del totale delle vittime della tratta sono bambini, con percentuali fino al 100% in certe zone dell’Africa Occidentale”.

Il business dei nuovi schiavi, a livello mondiale, rappresenta secondo il Viminale il terzo dopo quello della droga e delle armi e frutta diversi miliardi di dollari l'anno ai network criminali.

Secondo i dati in possesso del ministero dell'Interno, la prima causa della tratta è lo sfruttamento sessuale (oltre 3 casi su 4), mentre la seconda

è lo sfruttamento lavorativo. Molto consistente, ma purtroppo poco visibile e quindi probabilmente sottostimata, è la domanda di lavoro illegale infantile.

Secondo Maroni uno strumento fondamentale di prevenzione e contrasto della tratta è dato dagli accordi di cooperazione in materia di sicurezza. A tal proposito, l'Italia ha stipulato un accordo con Nigeria e Interpol. Si tratta di un rapporto di collaborazione avanzata fra forze di polizia volta a potenziare le capacità di contrastare la tratta, il traffico di migranti e la criminalità organizzata transnazionale.

la prima causa della tratta è lo sfruttamento sessuale (oltre 3 casi su 4), mentre la seconda è lo sfruttamento lavorativo

Immigrazione, una risorsa

i dati Istat confermano il forte contributo demografico dei non italiani

I dati Istat relativi alla popolazione in Italia confermano l'importante apporto dei cittadini immigrati al bilancio demografico, con particolare riferimento al sostegno alla natalità. L'Istituto nazionale di statistica ha diffuso i dati relativi alla popolazione residente in Italia risultanti dalle registrazioni nelle anagrafi negli 8.101 Comuni al 31 dicembre 2008. Alla fine dello scorso anno, la popolazione complessiva risultava pari a 60.045.068 unità, mentre alla stessa data del 2007 ammontava a 59.619.290. Nel 2008 si è registrato un incremento della popolazione residente di 425.778 unità, pari allo 0,7 per cento, dovuto completamente – afferma l'Istat – alle migrazioni dall'estero. La stima della quota di stranieri sulla popolazione totale è pari a 6,5 stranieri ogni 100 individui residenti e risulta in crescita rispetto al 2007 (5,8 stranieri ogni 100 resi-

si registra un rallentamento dei flussi dei cittadini europei neocomunitari, a favore di una maggiore incidenza di quelli dei cittadini provenienti da Paesi extra Ue

endenti). L'incidenza della popolazione straniera è molto più elevata in tutto il Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno, dove la quota di stranieri residenti è del 2,4 per cento.

Per quanto riguarda la natalità, nel corso del 2008 sono nati 576.659 bambini, 12.726 in più rispetto all'an-



no precedente. Tale tendenza – sostiene l'Istat – è da mettere in relazione alla maggior presenza straniera regolare. Di pari passo con l'aumento di stranieri che vivono in Italia, infatti, l'incidenza delle nascite di bambini stranieri sul totale dei nati della popolazione residente in Italia – continua l'Istituto – ha fatto registrare un fortissimo incremento, passando dall'1,7 per cento al 12,7 per cento del totale dei nati vivi; in valori assoluti da poco più di 9 mila nati nel 1995 a più di 70 mila nel 2008.

Analizzando in dettaglio i dati relativi al saldo migratorio, nel corso del 2008 sono state iscritte in anagrafe come provenienti dall'estero 534.712 persone. Il numero di iscritti dall'estero è risultato in linea con quello del 2007. Tuttavia – afferma l'Istat – si registra un rallentamento dei flussi dei cittadini europei neocomunitari, a favore di una maggiore incidenza di quelli dei cittadini provenienti da Paesi extra Ue. In particolare, mentre nel corso del 2007 l'incremento della popolazione straniera era dovuto per il 65 per cento all'incremento del numero di stranieri provenienti dai Paesi di nuova adesione all'Ue, nel 2008 tale percentuale si riduce a meno del 40 per cento.



Uscita e rientro in Italia

nuove indicazioni per chi ha la ricevuta

I cittadini immigrati in possesso della ricevuta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare possono lasciare il territorio italiano e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita. E' quanto stabilito dal ministero dell'Interno con un telegramma inviato a tutte le polizie di frontiera. Rimangono valide, però, tutte le altre regole riguardo il viaggio di coloro che sono in possesso della ricevuta del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno: non si può attraversare lo spazio Schengen e per viaggiare bisogna portare con sé oltre alla ricevuta anche il passaporto e il permesso scaduto nel caso della richiesta del rinnovo.



Ingresso per ricerca scientifica

dall'1 luglio 2009 le domande con procedura telematica

Dal primo luglio 2009 è attiva la procedura informatizzata per la presentazione del-

le domande relative all'ingresso in Italia per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico per

l'immigrazione. Le procedure per la registrazione dell'utente, per la compilazione della modulistica e per l'invio delle domande, disponibili all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it> (accessibile tramite il portale internet del ministero dell'Interno) sono identiche a quelle già in uso da tempo.

L'articolo 27 del Testo unico per l'immigrazione consente l'ingresso ai cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito. La selezione del ricercatore spetta all'università o all'istituto di ricerca presso cui il programma deve essere svolto. Il programma di ricerca può essere svolto soltanto presso un ateneo o un istituto già iscritti nell'apposito elenco tenuto dal ministero dell'Università e della Ricerca.



Conversione permesso da studio a lavoro

chiarimenti sul titolo universitario conseguito in Italia

Con una circolare, il ministero dell'Interno ha fornito dei chiarimenti riguardanti la conversione del permesso di soggiorno per studio in motivi di lavoro nel caso dei cittadini stranieri che abbiano conseguito in Italia un titolo universitario. Nella circolare si precisa che il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che la conversione può essere concessa a tutti coloro che abbiano conseguito presso le università italiane uno dei seguenti titoli accademici:

- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minimo 1 anno-60 crediti), cui si accede con la laurea;
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea, ex legge n. 341/90 o con la



laurea specialistica o con la laurea magistrale.

Riguardo la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per studio in motivi di lavoro, il ministero dell'Interno richiama la circolare n.1257 del 27 marzo 2006, con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito a quanto disposto con l'articolo 14, comma 5, del D.P.R. n.349/99, in base al quale le quote d'ingresso, per l'anno successivo alla

data del rilascio del permesso, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

Permessi, informazioni online

disponibili sul sito della Polizia di Stato

Sono oltre 80mila le persone che negli ultimi quattro anni hanno visitato la sezione "E' pronto il permesso" sul sito del Centro informativo per l'immigrazione della Provincia autonoma di Trento www.cinformi.it. Ora le

informazioni online sui permessi di soggiorno sono disponibili sul sito internet della Polizia di Stato, all'indirizzo <http://questure.poliziadistato.it/stranieri/>.

Il nuovo servizio informativo consente la verifica dello stato

delle pratiche e indica dove ritirare il documento. Disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo, il servizio è accessibile anche dal cellulare e attraverso il sito del Cinformi.

Minori romeni non accompagnati

le linee attuative della direttiva italo-romena

Magistrati, prefetti e sindaci diventano protagonisti della rete territoriale d'intervento nei confronti dei minori romeni non accompagnati. Lo afferma una circolare emanata dal ministero dell'Interno con le linee attuative della direttiva italo-romena in materia. Il documento mira ad assicurare la diffusione delle procedure previste dall'accordo intergovernativo già siglato tra Italia e Romania. I Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni diventano gli interlocutori naturali che, insieme ai Prefetti e ai Sindaci, possono costituire un'efficace rete di intervento sul territorio.



Infortunati in aumento fra gli immigrati

nel 2008 gli incidenti sono stati 143mila

Aumentano gli incidenti sul lavoro fra i lavoratori stranieri, mentre calano fra gli italiani. Il dato emerge dal Rapporto annuale 2008 dell'Inail. Secondo l'Istituto, lo scorso anno gli infortuni denunciati in Italia sono stati circa 875mila, il 4,1% in meno rispetto all'anno precedente. Focalizzando l'attenzione sui lavoratori stranieri, nel 2008 si nota però un aumento del 2% degli incidenti sul luogo di lavoro, arrivando a oltre 143mila denunce di infortunio. Gli incidenti accaduti a lavoratori immigrati nel 2007 hanno rappresentato il 16,4% del totale. Rimane invariato invece, rispetto allo scorso anno, il numero di incidenti mortali (180).



Oltre 34mila matrimoni misti nel 2007

rappresentano il 13,8% del totale delle nozze in Italia

Anche nel 2007 in Italia la percentuale dei matrimoni misti si è confermata rilevante. Il dato arriva dal Rapporto “Il matrimonio in Italia”, realizzato dall’Istituto nazionale di statistica e relativo, in questo caso, all’anno 2007. Per “matrimoni misti” si intendono le nozze in cui almeno uno dei due sposi è di cittadinanza straniera.

Entrando nel dettaglio, nel 2007 in Italia in matrimoni misti sono stati

34.559, rappresentando il 13,8% del totale delle nozze celebrate nel Paese. Della tematica delle coppie miste il Cinformi si è occupato realizzando, tra l’altro, la video-inchiesta intitolata “coppie senza frontiere”, disponibile nella sezione video archivio del sito. “Le relazioni nell’ambito familiare fra persone di diversa provenienza – si legge nell’introduzione della video-inchiesta – sono un esempio di laboratorio interculturale. Queste unioni,

sempre più diffuse anche in Trentino, rappresentano gli attori principali di ciò che si può definire ‘multiculturalismo nel quotidiano’. Sono diverse le motivazioni che possono spingere persone appartenenti a contesti culturali diversi a dare vita ad un’unione mista: la curiosità nei confronti del diverso, l’inserimento accelerato nel nuovo contesto, la sperimentazione di chance culturali aggiuntive e, naturalmente, l’innamoramento.”

Madri straniere più esposte alla marginalità

il dato emerge da un dossier di Save the Children

Molte donne straniere in Italia godono di minori livelli di benessere e di minori tutele delle italiane. Ad esempio, nonostante il loro crescente contributo alla natalità, i livelli di medicalizzazione e ricorso alle cure sanitarie sono inferiori a quelli delle italiane. E’ quanto emerge dal recente dossier di Save the Children “Madri italiane e straniere in Italia: quale tutela per la loro salute



e per quella dei bambini?” Secondo il Rapporto, in Italia ci sono circa



400mila donne straniere senza un regolare permesso di soggiorno e dunque più esposte a situazioni di marginalità.

Nella classifica del benessere di madri e bambini contenuta invece nel Rapporto sullo stato delle madri nel mondo di Save the Children, l’Italia si posiziona al 16esimo posto, guadagnando tre posizioni rispetto al 2008 e avvicinandosi ai primi 10 Paesi della classifica.

Immigrati sempre più “bancarizzati”

ma spesso l'accesso al credito è più difficoltoso

Cresce la “bancarizzazione” degli immigrati e le loro esigenze finanziarie si fanno sempre più complesse: non solo richieste di apertura di conti corrente e libretti di risparmio ma anche domande di prestiti e mutui. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Cospes (Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti) sulle buone pratiche delle banche per migranti e rifugiati. Lo studio ha coinvolto rappresentanti di istituti di credito, direttori di agenzie e immigrati già clienti di banche.

Dalla ricerca emerge che il 61% degli intervistati è titolare di un conto corrente e secondo le stime è probabile che nel 2015 ci saranno in Italia oltre 3 milioni di conti correnti intestati a immigrati, circa il 10% di quelli presenti nel Paese. Il 72% degli intervistati invia rimesse nel Paese di origine utilizzando in maggioranza agenzie specializzate e trasferimenti informali. Solo il 12% si rivolge agli istituti bancari e il 10% alle Poste.

Lo studio sottolinea inoltre che alcuni gruppi bancari hanno sviluppato prodotti mirati per i migranti e lavorato



dalla ricerca emerge che il 61% degli intervistati è titolare di un conto corrente e secondo le stime è probabile che nel 2015 ci saranno in Italia oltre 3 milioni di conti correnti intestati a immigrati

per una migliore strategia di accoglienza. Restano però – secondo la ricerca – ancora diversi ostacoli che rendono difficile l'accesso al credito soprattutto

per quei migranti che intendono avviare o consolidare le proprie imprese e che segnalano, infatti, molte difficoltà ad ottenere prestiti bancari.

Impresa a colori

Trentino, sportello per imprenditori immigrati

Uno sportello Confesercenti per offrire consulenza ai cittadini immigrati nel mondo imprenditoriale trentino è operativo in via Maccani 207, a Trento. Confesercenti, che offre una consulenza su problematiche giuridiche, fiscali ed extra fiscali, ha visto crescere negli ultimi anni in maniera significativa il numero di

associati immigrati, soprattutto in alcuni comparti come il commercio ambulante, i pubblici esercizi e il piccolo commercio di prodotti alimentari.

Il progetto “Impresa a colori, da stranieri a imprenditori trentini” nasce allo scopo di fornire a chi è già imprenditore o a chi vuole creare una nuova piccola impresa un

aiuto sulle problematiche connesse alla gestione di attività artigianali e commerciali, ambulanti e/o fisse e pubblici esercizi. Il progetto si pone come un servizio di prima alfabetizzazione all'attività in proprio per chi intende investire su un lavoro autonomo. Lo sportello è aperto il martedì e il venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 16.

Colombia, Consolato mobile presso il Cinformi

una sinergia fra istituzioni che favorisce l'integrazione

Un vero e proprio "Ufficio mobile" del Consolato Generale di Colombia a Milano è stato ospitato recentemente a Trento dal Cinformi dell'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza. Presso il Centro informativo per l'immigrazione sono stati offerti alla comunità colombiana tutti i servizi in genere disponibili solo a Milano.

Per le loro pratiche, infatti, i circa 20mila cittadini colombiani residenti nel nord Italia devono fare riferimento proprio al Consolato Generale di Milano, con forti disagi legati agli spostamenti e agli orari di lavoro. Di qui l'iniziativa del Consolato di organizzare degli "Uffici mobili" per portare i servizi consolari vicino al cittadino.

"L'idea del 'Consolato mobile' – afferma il Console Generale di Colombia a Milano German Manga Henao – è nata proprio dal contatto con i nostri utenti. Le persone ci hanno



presso il Centro informativo per l'immigrazione sono stati offerti alla comunità colombiana tutti i servizi in genere disponibili solo a Milano



raccontato il loro disagio nel venire a Milano. Disagio dovuto non solo agli spostamenti, ma anche agli orari di lavoro. Con questo 'Ufficio mobile' vogliamo andare incontro, sul territorio, ai nostri concittadini, scegliendo soprattutto giornate tendenzialmente non lavorative." Il Console ha voluto quindi ringraziare la Provincia autonoma di Trento: "Credo sia importante questa sinergia fra istituzioni, perché testimonia la vicinanza anche fra le due comunità, italiana e colombiana. La vostra disponibilità inoltre rappresenta un importante segnale di apertura verso l'integrazione dei cittadini colombiani."

"Il fenomeno migratorio è in continua

evoluzione – ha detto al Console l'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami – e con esso le esigenze e gli adempimenti burocratici che i cittadini stranieri devono sbrigare. Noi dobbiamo prevedere gli scenari futuri e garantire una risposta a queste nuove esigenze prima che possano nascere i disagi per gli utenti. Disagi e perdite di tempo che di riflesso potrebbero danneggiare anche i loro datori di lavoro. Questa attenzione al cittadino non può prescindere, naturalmente, dalla collaborazione e dalla disponibilità verso i rappresentanti istituzionali dei 'nuovi trentini' che contribuiscono allo sviluppo e alla

crescita dell'intera comunità".
 "E' stato un test molto positivo" afferma Elsa Jimena Rojas, presidente dell'Associazione Amici della Colombia. "Per noi questa è una grande opportunità perché risparmiamo il tempo e il denaro altrimenti necessari per andare fino a Milano. Al Cinformi ho visto concittadini dal Trentino, dall'Alto Adige, da Verona; di solito per andare al Consolato devono prendere un permesso dal lavoro o un giorno di ferie."

In Trentino i colombiani residenti sono circa 400, soprattutto donne e lavorano in larghissima parte nel terziario (servizi, commercio, ristorazione). Al Cinformi hanno potuto sbrigare circa un centinaio di pratiche di diversa tipologia: dalle carte d'identità ai passaporti, dall'autenticazione di firme agli atti di nascita o matrimonio. Lo staff del Consolato era composto da quattro funzionari e quattro volontari. Il Console Generale German Manga Henao ha seguito l'intera giornata di lavoro.

in Trentino i colombiani residenti sono circa 400, soprattutto donne e lavorano in larghissima parte nel terziario



Consolato della Federazione russa a Verona

per i servizi consolari non servirà più andare fino a Milano

È attivo il Consolato onorario della Federazione Russa a Verona. Il Consolato a Verona ha come principale obiettivo quello di svolgere attività culturali e di supporto burocratico alle aziende per i visti e per le esportazioni. Al Consolato però possono

rivolgersi anche singoli cittadini italiani e russi che abbiano bisogno di assistenza nei rapporti con le istituzioni russe o italiane. Il Consolato ha sede nel centro storico di Verona, in via Achille Forti n. 10. E' aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al ve-

nerdi dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I giorni di apertura dello sportello consolare per i cittadini sono il lunedì e il mercoledì, su appuntamento. Sia per richiedere delle informazioni che per fissare un appuntamento è possibile telefonare allo 045/8020904.

Gli immigrati in cerca di casa, il film del Cinformi

è intitolato “Reame del Nulla” e diretto dal regista afghano Razi Mohebi

La comunicazione del Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di Trento passa anche dal grande schermo. La prima produzione cinematografica del Cinformi è stata dedicata naturalmente al tema immigrazione, con particolare riferimento alla casa. La regia del cortometraggio, della durata di 45 minuti, è stata affidata a Razi Mohebi, regista afghano che attual-

mente si trova, con la moglie e il figlio, nella condizione di rifugiato in Italia. Il soggetto è stato scritto da Razi Mohebi e dalla moglie Soheila Javaheri Mohebi (aiuto regista) che ha accompagnato professionalmente Razi in molte sue realizzazioni artistiche. Le riprese sono state affidate a Mohammad Haidari, afghano, allievo di Abbas Kiarostami alla Scuola del Cinema iraniana e fuggito all’età di due anni

assieme alla famiglia dall’Afghanistan verso l’Iran. Protagonisti principali del cortometraggio (che hanno partecipato a titolo gratuito) sono Bruno Zanin, attore e scrittore italiano scelto tra l’altro da Federico Fellini per interpretare il Titta di Amarcord e Basir Ahang, giornalista e scrittore indipendente afghano rifugiato in Italia. Le scene sono state girate a Castel Pietra, a Calliano e all’ex stabilimento Sloi, a Trento.

Sinossi del cortometraggio

La vita piatta e scandita dalle routine di Stefano, benestante cinquantenne incapace di provare sentimenti, si intreccia, attraverso i racconti di un diario, con quella di Basir e con il suo “cammino” di immigrato.

Attraverso gli scritti lasciati da Ba-

sir nell’appartamento preso in affitto da Stefano, quest’ultimo conosce il vissuto e i sentimenti che hanno accompagnato il percorso migratorio di Basir (ma idealmente di tanti altri stranieri), con particolare riferimento alla ricerca della casa.

Il cortometraggio si sviluppa attra-

verso un’esperienza di crescente consapevolezza, da parte di Stefano, delle tante difficoltà e dei piccoli grandi drammi che spesso i migranti in cerca di un’abitazione devono affrontare; un percorso che lo porterà a riscoprire la propria umanità.

Le ragioni del film

le motivazioni del progetto realizzato dal Cinformi

La questione abitativa – come si afferma nel Piano Convivenza elaborato dall'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza e approvato dalla Giunta provinciale – è una priorità nell'ambito di una politica di accoglienza che non deve però innescare situazioni di “concorrenza tra poveri”. La difficoltà di accesso al mercato degli affitti è notoriamente presente anche tra la generalità dei cittadini. Per questo nel Piano si sottolinea la necessità di individuare nuovi modelli di produzione sociale, nello specifico l'azione immobiliare sociale, l'organizzazione di agenzie per la casa, il coordinamento territoriale tra differenti attori, allo scopo di portare la persona all'autonomia economica e abitativa nel più breve tempo possibile.

Accanto a ciò, è importante sensibilizzare la comunità autoctona sulle difficoltà nell'accesso alla casa peculiari della condizione di straniero.

Il film non riguarda il problema dell'acquisto della casa ma quello, ancora più pressante, della ricerca di una casa in affitto, di una semplice “soluzione temporanea” che per molti



è importante sensibilizzare la comunità autoctona sulle difficoltà nell'accesso alla casa peculiari della condizione di straniero

stranieri è già un obiettivo difficile da raggiungere.

Come evidenzia una recente ricerca condotta nel 2007 dal Cinformi su questo argomento, ai problemi economici che si trovano ad affrontare normalmente anche gli italiani, come i mesi di caparra, le eventuali fidejussioni e il compenso per l'Agenzia immobiliare, per gli immigrati si aggiungono problemi di altro genere, come le difficoltà linguistiche e di conoscenza del territorio e dei suoi servizi, la mancanza di reti parentali

e familiari alle quali appoggiarsi e le problematiche legate alla diffidenza e al pregiudizio nei loro confronti da parte dei proprietari immobiliari. La ricerca ci dice anche che l'accesso all'edilizia pubblica, spesso al centro dello scontro sul tema immigrazione, non è affatto sbilanciato a favore degli immigrati. Nel 2007, ad esempio, agli extracomunitari sono stati assegnati 58 alloggi pubblici contro i 517 assegnati ai comunitari. Per gli stranieri inoltre un domicilio è condizione necessaria per soggiornare e lavorare in Italia, contribuendo in tal modo all'economia del Paese.

Anche di qui l'idea di sensibilizzare la comunità realizzando, in questo caso, un film. Un ulteriore strumento di comunicazione che il Cinformi mette in campo per raggiungere la comunità con un linguaggio particolarmente efficace: quello delle immagini, certo, ma anche quello dei sentimenti, spesso di frustrazione, che i cittadini immigrati provano di fronte a diffidenza e pregiudizio.



il film non riguarda il problema dell'acquisto della casa ma quello, ancora più pressante, della ricerca di una casa in affitto

Gli immigrati per i terremotati

successo a Trento dello spettacolo voluto dai “nuovi trentini”

Uno spettacolo unico, una grande dimostrazione di solidarietà. Una solidarietà senza frontiere. L'ultima domenica di aprile il palco del Teatro Cuminetti di Trento è diventato idealmente una vetrina di culture, tradizioni, espressioni artistiche diverse unite da un comune sentimento: il desiderio di essere vicini, umanamente e concretamente, alle vittime dei terremotati d'Abruzzo.

Sono state le associazioni degli immigrati che vivono in Trentino a proporre questa particolare manifestazione per raccogliere fondi da devolvere a favore dei terremotati. Si sono rivolte al Cinformi della Provincia autonoma di Trento per organizzare assieme questa significativa e importante iniziativa di solidarietà.

Al Teatro Cuminetti i nuovi trentini si sono esibiti con musiche, canti e balli dei loro Paesi. Sul palco sono intervenuti gruppi e associazioni di diversa provenienza: un duo serbo, un artista della comunità Sinti, gruppi dalla Moldavia, dal Cile, dal Marocco, dalla Po-



sono state le associazioni degli immigrati che vivono in Trentino a proporre questa particolare manifestazione per raccogliere fondi da devolvere a favore dei terremotati



lonia, dall'Albania, dalla Macedonia, una cantante lirica ucraina e un gruppo di percussionisti e danzatori africani. Durante lo spettacolo sono state raccolte offerte che verranno utilizzate in accordo con la Provincia autonoma di Trento per i terremotati d'Abruzzo.

Hanno partecipato:

- Marijan e Jadranka (Serbia) - duo chitarra e voce
- Vagane Sinti - gruppo chitarra e voce
- Associazione Trentina in aiuto per i Balcani (Kosovo) - balli
- Associazione Moldova - balli
- Associazione Huenihuen (Cile) - balli e gruppo musicale
- Gruppo Nujum (Marocco) - gruppo musicale
- Associazione Aquila Albanese - coro
- Halyna Vozna (Ucraina) - soprano (pianista Emanuele Cavallini)
- Associazione polacchi in Trentino - balli
- Associazione Iliria (Macedonia) - balli e canto
- Associazione la Savana (Africa) - percussioni e balli

The Idan Raichel Project in concerto a Trento

in Piazza Dante musica oltre ogni confine

Ha avuto dei contorni particolari il concerto di The Idan Raichel Project del primo giugno in Piazza Dante a Trento. L'evento musicale legato ad un messaggio di pace e di convivenza fra i popoli è stato vissuto con un velo di tristezza nel cuore per la terribile tragedia che ha colpito la comunità trentina nel disastro aereo dell'Air France. "È un momento di dolore per tutta la comunità trentina", ha detto l'assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovannazzi Beltrami. "Per questo dedichiamo questo concerto a Rino Zandonai, Giambattista Lenzi e Luigi Zorzea". Una dedica arrivata anche dagli artisti che si sono alternati sul palco: prima nelle note dei Balkan Duo con la malinconica "Ederlezi" e poi da Idan Raichel che ha ricordato tutte le vittime della tragedia.

Il live di The Idan Raichel Project è stato un vero e proprio viaggio nei territori della world music in un continuo gioco di rimandi e colori musicali. Suoni in cui si intrecciano tantissime influenze fra la pop music israeliana e una suggestiva miscela di musica etiopica tradizionale, poesia araba, canti yemeniti, ebraici e ritmi caraibici. Proprio il termine pop nella sua accezione più profonda fa da sfondo alle composizioni della formazione guidata dal carismatico Idan Raichel, tastierista e produttore, che dal vivo esprime un'energia evocativa davvero particolare. Al centro del live, organizzato dall'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento, proprio le canzoni del nuovo disco del gruppo israeliano "Within My Walls". Oltre alla musica Idan Raichel usa anche le parole per dirsi cittadino



del mondo e le canzoni scritte e cantate in israeliano, spagnolo, arabo e swahili che si ascoltano sono la concreta testimonianza di come questo artista voglia superare con la sua musica ogni barriera fra i popoli. La forza della musica va oltre e va alla ricerca di un messaggio d'amore, di fratellanza, di collaborazione interculturale che passa attraverso note di pace nel rispetto delle differenze. Sul palco al suo fianco una band di eccellenti strumentisti per un live durante il quale si sono ascoltati brani come "Todas las Palabras" sottolineata dall'uso di strumenti come il tar e l'oud accanto a "Mai Nhar" (River Waters) e "MiMa'a'makim". Fra i momenti più coinvolgenti del concerto quelli segnati dalle note di "Back to Jerusalem", "Shuvi", "Ayale Ayale" e la struggente "Mechaka".

il live di The Idan Raichel Project è stato un vero e proprio viaggio nei territori della world music in un continuo gioco di rimandi e colori musicali



Quando l'integrazione diventa spettacolo

intervista al fondatore e coordinatore del progetto musicale che porta sullo stesso palco artisti provenienti da tutto il mondo

Idan, il primo giugno sei stato a Trento per un concerto con il tuo gruppo inserito nel Festival dell'Economia e questa tua performance ha chiuso una serie di esibizioni artistico-musicali di cittadini immigrati che si sono svolte nelle principali strade, vie e piazze della città. Ed è proprio sul tema della diversità che vorremmo impostare questa nostra intervista. Quindi la prima domanda è questa: com'è nata l'idea di mescolare culture diverse attraverso la musica?

Per gli Italiani che non hanno familiarità con la società israeliana, è opportuno precisare che in questo piccolo paese siamo tutti immigrati. Nelle strade di Tel Aviv ogni 10/15 anni c'è una nuova immigrazione dallo Yemen, dal Marocco, dall'Etiopia, dal Nord America che cambia l'aspetto della società israeliana. Come musicista, quando ero alle prime armi, ho notato che non si sentiva mai in televisione, in prima serata, né sulle principali stazioni radio, la voce delle minoranze. Abbiamo registrato con circa 85 musicisti diversi, ognuno di loro ha portato nel progetto le proprie radici, così se bisogna definire che tipo di musica propone il progetto direi che è un progetto israeliano fatto delle comunità e delle minoranze di Israele. In questo senso credo che



ascoltare la musica del progetto voglia dire ascoltare le voci della strada di Tel Aviv.

Come definiresti il tuo genere musicale? Cioè ritieni che sia la somma di tanti generi diversi dove ciascuno ha mantenuto la propria peculiarità oppure è una sintesi innovativa nella quale è difficile riconoscere le singole componenti musicali?

Per me questa musica è israeliana.

Credo che le persone fuori da Israele la definiranno sempre "world music", ma la definizione di "world music" è la definizione di uno straniero, nel senso che se ascolto musica italiana, per me è "world music"; non importa se sto ascoltando una tarantella, mentre voi la definireste musica folk o pop. Le persone non italiane la definiranno "world music". In questo senso spero di fare musica israeliana e se la gente che sta ascoltando la musica del progetto la definirà una colonna sonora di Israele, ebbene, questo sarebbe per me il miglior complimento.

Abbandoniamo per un momento il contesto artistico-musicale per parlare di immigrazione e integrazione. Alla luce dell'esperienza maturata all'interno del tuo gruppo,

“come musicista, quando ero alle prime armi, ho notato che non si sentiva mai in televisione, in prima serata, né sulle principali stazioni radio, la voce delle minoranze”

“quando si accettano le differenze e non cerchi di convincere l’altro, dimostri che c’è un’altra verità e che puoi percorrere un’altra strada, perché credo che il 95% della popolazione voglia vivere in pace”



credi che l’approccio interculturale alla diversità proposto da molti studiosi sia la strada migliore da seguire per raggiungere una pacifica convivenza in Paesi meta di forti flussi migratori?

Credo che in questo progetto le persone portino la loro cultura e creino una nuova musica; in questo senso si può dire che in Israele non esistono ghetti, non trovate una China Town o un quartiere ebraico. Tutti vivono insieme come vicini. In un progetto come questo le persone sono in grado di mantenere le proprie radici, ma allo stesso tempo le condividono con la comunità. credo che questo aspetto dia una risposta anche alla questione del razzismo che il più delle volte è causato da ignoranza. Ci esibiamo fuori da Israele usando le nostre lingue native, l’ebraico o l’amarico, per mostrare al mondo le altre facce della società israeliana. Credo che ci sia di aiuto sentirci come degli ambasciatori di Israele e credo che ciò potrebbe essere d’aiuto anche ad altre persone non solo italiane o americane, spero che le persone del Libano e della Siria o della Palestina ascoltino questo progetto e vedano le diverse facce di Israele. Penso che la pace avrà inizio quando le persone vedranno chi gli vive accanto come vicini e non come nemici. Il nemico per cui provi odio potrebbe essere anche un vicino che ti sta antipatico. Non è necessario amare il tuo vicino, ma accorgersi della

sua esistenza è il primo passo per una pacifica convivenza.

All’interno del progetto collaborano artisti provenienti da Paesi che hanno vissuto o vivono forti contrasti sul piano ideologico o politico. Questo ha mai creato qualche tensione interna?

Questo progetto porta in sala di registrazione o sul palcoscenico circa 85 musicisti. Con 85 musicisti ci saranno 86 opinioni diverse su qualsiasi cosa, sulla politica, su ciò che bisogna fare. Nel mio gruppo ci sono appartenenti della estrema destra come dell’estrema sinistra e non si troveranno mai d’accordo su come dovrebbe essere la politica di Israele. Ci sono persone non ebreo e non israeliane, come Marta Gomez dalla Colombia, Somi dal Randa, persone da Capo Verde, anche Mira Anwar Awad della comunità araba e poi ci sono io che ho un punto di vista politico molto forte, relativamente a cosa sta accadendo in Israele, ma l’idea è che sebbene non andremo mai d’accordo su queste cose, accetteremo le differenze e quando si accettano le differenze e non cerchi di convincere l’altro, dimostri che c’è un’altra verità e che puoi percorrere un’altra strada, perché credo che il 95% della popolazione voglia vivere in pace. È solo un altro modo di vedere le cose. Fino ad oggi nessun componente del gruppo ha abbandonato il progetto a causa di un diverso punto

di vista. Mi sembra che sia buono...

E quali sono state, invece, le reazioni di governi o di semplici cittadini di fronte alle tue esibizioni?

Quando ci esibiamo fuori da Israele, per me è... non posso affermare che sia un sogno che diventa realtà perché effettivamente non avevo mai sperato di poter suonare fuori da Israele. Quando lo facciamo, cantiamo al mondo nella nostra lingua nativa; in questo senso, quindi, mi sento di ringraziare tutte le persone che vengono ad ascoltare questo progetto, in quanto devono essere veramente di mentalità aperta visto che la maggior parte delle volte non possono capire i testi delle canzoni, ma ne possono avere solamente un’idea, o possono guardare le traduzioni sul web. Sono molto felice del fatto che tra il nostro pubblico ci siano personalità, anche del mondo della politica, come per esempio il console del Pakistan che era al nostro concerto di New York. Vediamo che sono interessati al nostro progetto anche rappresentanti delle Nazioni Unite. Rilasciamo interviste a tutti i media del mondo, da Al Jazeera a Le monde.

Il tema dell’edizione 2009 del Festival dell’economia di Trento è stato “Identità e crisi globale”. Molti economisti ritengono che la crisi economica internazionale venga affrontata in modo locale. Gli stati si chiudono al mercato globale ▶



“penso che la pace avrà inizio quando le persone vedranno chi gli vive accanto come vicini e non come nemici. Il nemico per cui provi odio potrebbe essere anche un vicino che ti sta antipatico”

► come difesa del proprio territorio. Alcuni studiosi però auspicano un approccio globale alla crisi economica internazionale attraverso il dialogo fra i governi e più in generale fra i popoli. Il tuo progetto musicale rappresenta un esempio, in campo artistico, di questa apertura internazionale. Secondo te, quindi, la collaborazione fra diverse sensibilità artistiche e culturali può rappresentare un laboratorio di convivenza globale esportabile a livello economico e sociale?

Non sono molto esperto di questioni finanziarie. Io lavoro, guadagno, porto i soldi a casa... penso che la maggior parte delle persone non sappiano molto di queste cose. I più vogliono alzarsi la mattina, andare a lavorare, essere pagati e tornare a casa. Prima della seconda guerra mondiale ci fu una crisi finanziaria in Germania, e il partito nazista per ottenere più consensi, accusò il popolo ebraico della crisi. In questi momenti quando le persone ti dicono che il popolo americano è la causa dell'attuale crisi cominci ad avere pensieri negativi sulla comunità americana, ma la maggior parte di questa comunità non sa nemmeno il perché della crisi. Sanno solo che forse dovranno acquistare di meno o che non potranno fare questo o quello. Quello di cui abbiamo bisogno sono strutture, come quando vai all'Ikea, che non sai come costruire il mobile, sai solo che devi mettere questo qui e quell'altro lì. Non si possono chiudere i confini, non si può rendere questo mondo paranoico.



Dai “nuovi trentini” un invito a consumare prodotti locali

l'appello dei cittadini immigrati in un incontro alla Federazione provinciale Allevatori

“**C**onosciamo e consumiamo i prodotti trentini perché sono buoni e perché ormai ci sentiamo parte integrante di questa comunità”.

Si può riassumere così la serie di interventi che a Trento ha animato l'incontro organizzato presso la sede della Federazione Allevatori per far conoscere alle associazioni di immigrati che vivono in Trentino le tradizioni agroalimentari del territorio provinciale.

L'iniziativa è stata organizzata dal Cinformi dell'assessorato provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza con la collaborazione della Federazione provinciale Allevatori, della Concast Formaggi trentini, dell'Associazione consorziale Produttori ortofrutticoli trentini e del Consorzio di tutela Vini del Trentino.

“Il vostro entusiasmo nell'aprirsi alle tradizioni locali – ha detto l'assessore Lia Giovanazzi Beltrami rivolgendosi alle associazioni di immigrati – è il miglior stimolo per proseguire sulla strada del dialogo e della conoscenza reciproca. In un momento di crisi economica che colpisce anche i prodotti trentini – ha aggiunto – è importante che quando facciamo la spesa ci ricordiamo dei nostri formaggi, dei nostri vini, della carne trentina e dei nostri prodotti ortofrutticoli.”

Un appello già tradotto in pratica dai “nuovi trentini”, che hanno raccontato anche la loro esperienza, positiva, di migranti nella comunità locale. Un vissuto che tanti cittadini immigrati hanno voluto condividere prendendo la parola, uno dopo l'altro, in una sala



“in un momento di crisi economica che colpisce anche i prodotti trentini è importante che quando facciamo la spesa ci ricordiamo dei nostri formaggi, dei nostri vini, della carne trentina e dei nostri prodotti ortofrutticoli”

affollata da un centinaio di persone in rappresentanza di circa quaranta associazioni.

Sono stupito – ha affermato il presidente della Federazione provinciale Allevatori Silvano Rauzi – nel vedere la grande partecipazione all'incontro di oggi e a nome della Federazione desidero ringraziare la Provincia per questa opportunità di incontro e di dialogo. Un ringraziamento che rivolgo in particolare al Cinformi, che già conoscevo perché ci ha sempre aiutati in modo puntuale ed efficace

nello svolgimento delle pratiche che riguardano i cittadini immigrati che lavorano nel nostro settore.

In chiusura, l'assessore Giovanazzi Beltrami ha parlato dei risultati dell'Operazione ascolto avvenuta nei mesi scorsi sul territorio provinciale e degli strumenti messi in campo – il Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale – per affrontare le criticità rilevate.

La giornata si è chiusa con un momento conviviale. Protagonisti i prodotti tipici trentini.

“Regolarizzazione” lavoro domestico, ok del Parlamento

dall'1 al 30 settembre sarà possibile effettuare la regolarizzazione

L'articolo di legge che prevede la “regolarizzazione selettiva”, ovvero la “emersione da lavoro domestico in nero”, è stato approvato dal Parlamento. Ora si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ecco cosa prevede in sintesi il testo di legge per la “regolarizzazione”.

Chi può regolarizzare

Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero datori di lavoro extracomunitari in possesso del Permesso di soggiorno Ce (o Carta di soggiorno) che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione adibendoli all'assistenza familiare.

Che lavoro può essere regolarizzato

Può essere regolarizzata la persona che svolge attività di assistenza per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti) ovvero lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

Quando si può regolarizzare

I datori di lavoro possono dichiarare, dall'1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:



può essere regolarizzata la persona che svolge attività di assistenza per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti) ovvero lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf)

- a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;
- b) allo sportello unico per l'immigrazione per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita

dichiarazione presentata con modalità informatiche.

Quanto costa la regolarizzazione

La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) è presentata previo

pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Cosa deve contenere la dichiarazione

La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) è presentata, con modalità informatiche e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (occupato almeno da tre mesi prima del 30 giugno 2009);
- f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;



- h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro.

Pratiche in essere su quote 2007 e 2008

La dichiarazione di emersione (regolarizzazione) determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato sulle quote 2007 e 2008 non ancora evase.

Quante persone si possono regolarizzare

La regolarizzare è limitata per ciascun nucleo familiare ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'auto-sufficienza.

Sospese le espulsioni durante la regolarizzazione

È probabile che la legge che prevede la regolarizzazione entri in vigore entro l'8 agosto 2009 data in cui entra in vigore la legge n. 94/2009 in materia di sicurezza che prevede un inasprimento delle sanzioni sugli ingressi clandestini e sui soggiorni irregolari. Infatti, la legge sulla regolarizzazione prevede che siano sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di assistenza familiare per le violazioni delle norme:

- a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Non ammessi alla regolarizzazione

Non possono essere ammessi alla procedura di emersione (regolarizzazione) i lavoratori extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

Trentino, domande di lavoratori stagionali

possono essere presentate per la stagione turistica invernale

Dallo scorso 27 luglio è possibile presentare le domande per l'assunzione di lavoratori stranieri nel settore turistico per la stagione invernale in Trentino. Ecco un vademecum per la presentazione delle domande.

Cosa si intende per stagione turistica

“Per attività stagionale turistica – precisa il Servizio Lavoro – si intende rigorosamente quella che ha un inizio e un termine: non potranno essere quindi autorizzate le domande di esercizi che svolgono la loro attività in via continuativa durante l'intero arco dell'anno.”

Per chi si può fare domanda

Si può chiedere l'autorizzazione al lavoro stagionale per l'ingresso di:

- lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
- lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
- cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Come presentare la domanda

La domanda andrà presentata telematicamente, così come spiegato sul sito del ministero dell'Interno all'indirizzo www.interno.it. I consulenti



del lavoro e le associazioni di categoria dotati di specifiche credenziali di accesso possono presentare istanze cumulative a favore di più datori di lavoro.

E' fondamentale prestare la massima attenzione alla compilazione dei modelli: ogni errore influisce pesantemente sui tempi di ingresso dei lavoratori. Successivamente alla presentazione dell'istanza il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento potrà effettuare dei controlli a campione sulla veridicità dei dati inseriti a sistema.

Il datore di lavoro (o il consulente o associazione) sarà successivamente convocato per la consegna del nulla osta e dei contratti di soggiorno in Via Gilli n. 4 a Trento.

Procedura per il permesso di soggiorno

Ottenuto il visto di ingresso dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale il lavoratore straniero si dovrà recare al CINFORMI di Via Zambra n. 11 a

TRENTO, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, per la richiesta del permesso di soggiorno e per l'eventuale ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale.

Il lavoratore si deve presentare con:

- tre originali del contratto di soggiorno vidimati dal Servizio Lavoro e sottoscritti dal datore di lavoro;
- fotocopia di tutte le pagine del passaporto (originale in visione);
- fotocopia nulla osta al lavoro.

Dopo essere stati al Cinformi è necessario spedire alla Questura di Trento attraverso gli uffici postali abilitati la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno con apposta la marca da bollo da euro 14,62, pagando alle Poste 30 euro per la pratica. Se il soggiorno è superiore a 90 giorni è necessario versare al ministero dell'Economia e delle Finanze il costo per il permesso di soggiorno elettronico attraverso un bollettino postale di euro 27,50.

ATAS onlus per la casa



Hai una casa da ristrutturare?

Vuoi affittare un appartamento?

La ricerca della casa è spesso un
problema per gli immigrati!

Noi abbiamo un progetto per assegnare
alloggi in comodato ai lavoratori
stranieri e alle loro famiglie.



Per informazioni

ATAS onlus

Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri
Trento - Via Madruzzo 21
Tel. 0461 263330
info@atas.tn.it

La convivenza ha un Piano

ventuno azioni per la piena integrazione dei “nuovi trentini”

“Oggi più che mai il fenomeno migratorio ci pone, in Trentino e più in generale in Italia, di fronte a un bivio che richiede una scelta netta e responsabile. Lo scontro politico da un lato e la crisi economica dall’altro, infatti, alimentano un clima di tensione che dobbiamo superare con il coraggio delle scelte forti e delle azioni concrete. Azioni che hanno come obiettivo primario la piena integrazione dei ‘nuovi trentini’ nella comunità”.

Così Lia Giovanazzi Beltrami sintetizza le motivazioni che stanno alla base del “Piano Convivenza - 21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino”, approvato dalla Giunta provinciale su proposta proprio dell’assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza. Il Piano Convivenza si articola in una serie di ambiti di lavoro. Nella stesura del documento hanno collaborato istituzioni, enti, associazioni trentine e dei cittadini immigrati. Si tratta di uno strumento che coinvolge quindi tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al fenomeno migratorio e alla convivenza fra culture diverse;

uno strumento pensato per favorire l’integrazione e le relazioni interculturali, mettendo al centro al tempo stesso la persona e i suoi bisogni specifici. L’impegno del Trentino in questo settore, da parte di soggetti pubblici e privati, è ben noto ed ha trovato compiuta sistemazione anche nel documento programmatico per la XIV legislatura. Nella premessa, il documento fornisce spunti molto importanti in materia di convivenza, diventati la base del Piano per la Convivenza in Trentino. In particolare, si rafforza l’obiettivo di “riconoscere i veri bisogni delle persone e delle famiglie, i bisogni più tradizionali ma anche quelli più nuovi e, dunque, difficili da cogliere”. Il documento mette in risalto questo principio evidenziando, nel contempo, la forte volontà di valorizzare l’autonomia come modello di convivenza, di coesione, di innovazione sociale e culturale. “Un Trentino che voglia essere terra di reale uguaglianza - si legge tra l’altro nel documento programmatico - deve promuovere un insieme di attività educative e di servizio per superare ogni discriminazione di genere e per



attuare i principi costituzionali e liberare tutte le potenzialità delle persone, oltre ogni condizionamento”. Nel testo inoltre si definisce “strutturale e necessaria per il nostro sviluppo la presenza di cittadini stranieri regolari, i quali devono rispettare le regole e i doveri verso la Comunità che li ospita e ai quali si devono garantire i diritti di cittadinanza”.

“Dobbiamo aprirci - afferma l’assessore Giovanazzi Beltrami - accogliere i cittadini immigrati, aiutarli ad inse-

rirsi nel tessuto sociale, farli sentire cittadini 'a pieno titolo'. Sono convinta che se sapremo percorrere la via della convivenza, fino in fondo, ogni scetticismo e chiusura troverà una smentita in una comunità più matura, più forte, più coesa”.

Nel Piano Convivenza vengono individuati diversi percorsi per una responsabile e positiva convivenza. Sono tre, in particolare, i percorsi individuati. La coesistenza tra le diverse identità culturali può avvenire passando per un processo di valorizzazione delle differenze, che serva da stimolo per riflettere e per considerare la diversità come fonte di ricchezza. La valorizzazione degli scambi culturali può portare ad un approfondimento delle proprie radici e ad uno stimolo per viverle più a fondo, nell'ottica dell'apertura e della reciprocità, per dissolvere la paura che genera intolleranza. La centralità della persona rispetto all'appartenenza diviene motivo di attenzione e di superamento delle logiche di barriere di difesa. Questi percorsi si traducono a loro volta nelle ventuno azioni che con il Piano provinciale approvato dalla Giunta provinciale si prevede di attivare, suddivise in cinque ambiti di lavoro: operazione ascolto, studi a supporto della convivenza, attività di informazione e di formazione, incontro delle culture, accoglienza. Le parole chiave del nuovo Piano, invece, sono: informazione, accoglienza,



ascolto, formazione, multiculturalità, sussidiarietà, dialogo, identità. Alcuni degli obiettivi che si intendono raggiungere sono, in particolare: favorire l'ascolto tra istituzioni, enti, associazioni, migrantes e autoctoni allo scopo di sviluppare relazioni positive tra i diversi attori e di raccogliere e diffondere utili suggerimenti per sostenere la convivenza; ricercare e studiare modalità di relazione tra le culture presenti in Trentino allo scopo di individuare e acquisire regole e valori comuni, pur nel rispetto della differenza, attraverso incontri e dibattiti tra i diversi soggetti portatori di interesse; favorire il dialogo tra le diverse culture, identità e religioni per consentire l'individuazione di punti di incontro che possano stimolare ulteriormente la comunicazione a diversi livelli, per superare reciproche diffidenze e paure infondate.

Dal punto di vista del metodo, si intende attuare il Piano Convivenza lavorando in modo integrato con il territorio per permettere di stabilire maggiore coerenza tra gli interventi pubblici e i progetti del privato sociale. Sul versante operativo l'attuazione del Piano è demandata al Cinformi (Centro informativo per l'immigrazione) del Servizio politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento. Fra gli ambiti di intervento individuati dal Piano Convivenza, l'assessore Giovanazzi Beltrami ha concluso in questi giorni la prima

fase dell'Operazione ascolto sul territorio. In particolare, l'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza ha attivato, attraverso il Cinformi, un percorso di avvicinamento alle realtà diversamente costituite sul territorio che hanno quindi potuto esprimere opinioni, bisogni, aspettative sulla tematica dei migrantes, con riferimento anche al tema della multiculturalità e dell'incontro delle culture. In particolare, gli incontri voluti dall'assessore Lia Giovanazzi Beltrami hanno avuto lo scopo di riunire i migrantes sul territorio e tutte le varie organizzazioni, istituzionali e non, che operano su questa tematica. “Questi momenti di incontro e confronto – afferma l'assessore Giovanazzi Beltrami – hanno rappresentato una proficua occasione per raccogliere dalla comunità riflessioni, spunti e suggerimenti utili per orientare le politiche della convivenza e dell'integrazione. Abbiamo intrapreso un dialogo che spero possa svilupparsi ed ampliarsi nell'interesse di una comunità all'interno della quale il fenomeno migratorio rappresenta – e potrà sempre più rappresentare – una preziosa opportunità di crescita e arricchimento reciproco. Se questo sforzo di incontro, confronto e dialogo lo faremo tutti insieme, fra cinque anni, a fine legislatura, potremo dire che il settore che poteva sembrare il più 'spinoso' sarà diventato una vera fonte di ricchezza”.

Gli ambiti d'azione del Piano Convivenza

- operazione ascolto
- studi a supporto della convivenza
- attività di informazione
- attività di formazione
- l'incontro delle culture
- l'accoglienza

Le parole chiave

INFORMAZIONE

Continuare con la comunicazione integrata finalizzata a colmare la differenza di conoscenza tra migrantes e autoctoni, promuovendo la conoscenza dei diritti e dei doveri, valorizzando le culture di provenienza e di accoglienza, divulgando le ragioni delle migrazioni, non sottovalutando le diffidenze e smontando eventuali pregiudizi e timori infondati.

ACCOGLIENZA

Sostenere la creazione di nuove modalità di facilitazione all'accesso al mercato degli affitti attraverso meccanismi virtuosi di relazione tra gli attori preposti, in considerazione del fatto che la questione abitativa riveste priorità fondamentale per una efficace integrazione.

ASCOLTO

Favorire l'ascolto tra istituzioni, enti, associazioni, migrantes e autoctoni, allo scopo di raggiungere il duplice obiettivo di sviluppare relazioni positive tra i diversi attori e di raccogliere e diffondere utili suggerimenti per sostenere la convivenza.

FORMAZIONE

Consentire agli operatori e agli amministratori locali di avere degli strumenti adeguati per potersi rapportare con le diverse comunità presenti oggi in Trentino è uno dei presupposti fondamentali per gestire positivamente la complessità delle relazioni interculturali, così come far conoscere ai migrantes la lingua e cultura italiana.

MULTICULTURALITÀ

Ricerca e studiare modalità di relazione tra le culture presenti in Trentino allo scopo di individuare e acquisire regole e valori comuni, pur nel rispetto della differenza, attraverso incontri e dibattiti tra i diversi soggetti portatori di interesse.

SUSSIDIARIETÀ

Lavorare in modo integrato con il territorio permette di stabilire maggiore coerenza tra gli interventi pubblici e i progetti del privato, consentendo di distribuire in modo più equo le responsabilità del governo del fenomeno migratorio.

DIALOGO

Favorire il dialogo tra le diverse culture, identità e religioni consente l'individuazione di punti di incontro che possano stimolare ulteriormente la comunicazione a diversi livelli, per superare reciproche diffidenze e paure infondate.

IDENTITÀ

Valorizzare la propria identità culturale rafforza la relazione con l'altro, soprattutto per coloro che si trovano a cavallo tra la cultura dei genitori e quella del paese di accoglienza, vivendo tutte le contraddizioni dell'incontro tra culture senza poterne godere i vantaggi.

Il Piano Convivenza è disponibile nella sezione "Documenti" di questo numero di Cinformi news.



“Operazione ascolto”, le risposte dell’assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza

**illustrate ai sindaci le iniziative sviluppate in base
alle istanze emerse dal territorio**

L'ascolto tra istituzioni, enti, associazioni, migrantes e autoctoni è certamente uno dei cardini del Piano Convivenza approvato dalla Giunta provinciale di Trento. Di qui l'organizzazione dell'Operazione ascolto in materia di immigrazione, conclusasi nei mesi scorsi e organizzata dall'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento attraverso il Cinformi. L'organizzazione delle diverse tappe ha visto un forte coinvolgimento delle varie istituzioni territoriali.

Una serie di interventi, di prime risposte alle istanze emerse dal territorio trentino è stata illustrata in un incontro con i sindaci organizzato a Trento. Nell'incontro, l'assessore

alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami ha fornito le prime risposte concrete alle istanze emerse sinora, con una serie di interventi operativi per risolvere le questioni impellenti. Problemi che toccano innanzitutto i fondamenti della presenza dei cittadini immigrati in Trentino, come nel resto d'Italia: la casa, il lavoro e i documenti di soggiorno.

Per quanto riguarda la casa, la risposta alle problematiche emerse nell'Operazione ascolto è di tipo pratico, ma anche culturale. Da un lato i 400 posti letto gestiti sul territorio da Atas (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri) e dal Cinformi; dall'altro, la campagna “Affitta sereno” promossa dall'associazione

“Patto Casa” e la realizzazione del mediometraggio sul tema abitazione, con la divulgazione dei dati della ricerca del Cinformi “Da immigrati a vicini di casa”.

Sul fronte del lavoro si sta provvedendo, insieme ai sindacati, ad avviare un confronto monitorando i dati relativi alla disoccupazione, ai licenziamenti, alla mobilità e alla cassa integrazione, per verificare se nei confronti dei migrantes la situazione occupazionale si discosti, e in che maniera, dalle percentuali generali. Questo per individuare idonei strumenti di intervento, come ad esempio la formazione dei lavoratori.

Ma strettamente legato al tema della casa e del lavoro v'è anche il problema dei documenti di soggiorno. ►



► L'assessorato aumenterà e rafforzerà la presenza di funzionari esperti sulle questioni burocratiche-amministrative che riguardano i migranti attraverso l'apertura di sportelli Cinformi sul territorio. Inoltre, a settembre verranno attivati percorsi di formazione per amministratori allargati anche a dirigenti scolastici, parroci e responsabili di associazioni che si occupano di immigrazione.

Casa, lavoro e documenti sono singoli aspetti del percorso di integrazione dei "nuovi trentini". E in tal senso sono molti gli strumenti messi in campo dal Cinformi per favorire la conoscenza reciproca fra autoctoni e immigrati e per smontare pregiudizi e timori infondati: ad esempio gli studi che fotografano il fenomeno migratorio, il sito internet, le trasmissioni televisive e radiofoniche, il magazine e, fra gli

ultimi strumenti, il mediometraggio sul problema casa per gli immigrati e gli spot televisivi (in fase di realizzazione). In programma vi sono anche, fra le altre iniziative, manifestazioni sul territorio provinciale, sostegno alle associazioni di immigrati e più in generale alle iniziative che promuovono l'immagine dei "nuovi trentini".

Ma un percorso di integrazione avviene a più livelli e in diversi settori. Sul piano della scuola, è prevista l'attivazione di corsi di italiano e la predisposizione, da parte del Cinformi, di un percorso tipo da proporre agli istituti. Dalla scuola al tema, più generale, delle seconde generazioni, con l'organizzazione di corsi di lingua madre e cineforum per valorizzare le culture di provenienza. Il proseguimento dei corsi di italiano su tutto il territorio trentino rappre-

senta, con l'attivazione del baby-sitting, una prima risposta anche ai problemi di inserimento nel tessuto sociale delle donne di origine immigrata.

Offrire ai "nuovi trentini" la possibilità di avere un luogo di incontro è invece l'obiettivo dell'attivazione, sopra il Cinformi in via Zambra a Trento, di appositi spazi che verranno messi a disposizione per l'attività delle associazioni. Sul piano della religione, è stato costituito recentemente un Tavolo di lavoro sui luoghi di culto per analizzare la questione dal punto di vista normativo-amministrativo e urbanistico-architettonico. Questo per poter fornire indicazioni agli amministratori locali per la possibile istituzione di luoghi adibiti al culto delle varie religioni, non escludendo peraltro la possibilità di luoghi multiconfessionali.

Microfono aperto

le testimonianze raccolte dal Cinformi nelle diverse tappe dell'Operazione ascolto sul territorio provinciale trentino

Uscire dall'invisibilità e partecipare alla vita della comunità

Lazhar Guedaouria, cittadino italiano originario dell'Algeria, presidente dell'associazione "Nuove cittadinanze". Di professione imprenditore autotrasportatore, vive a Trento da una ventina di anni. "Ci sono sempre delle problematiche che si devono affrontare, soprattutto quelle riguardanti la limitazione della partecipazione degli immigrati alla vita sociale. Questo porta alla loro emarginazione e a una sottovalutazione delle capacità dell'immigrato. In realtà, io penso che l'immigrato sia una risorsa nella comunità che può essere sfruttata in modo positivo"

C'è il problema degli spazi di aggregazione

Ismail Naman, cittadino algerino, presidente dell'associazione degli algerini "Adel". Lavora come operaio



in una fabbrica trentina e risiede da anni assieme alla famiglia a San Michele all'Adige. "Qua si comincia a sentire il bisogno di avere un'associazione, di disporre di spazi di aggregazione, solo che con tutte le difficoltà che possono sorgere non siamo abbastanza pronti a poter avere il nostro

luogo, il nostro spazio da soli, non riusciamo a pagare l'affitto e questo ci obbliga a vederci magari in piazza, sabato e domenica ... L'esistenza di un punto di riferimento è molto importante perché così si sa dove andare nel tempo libero, almeno per fare due chiacchiere in tranquillità."

Tanti trovano le porte chiuse del mercato del lavoro dopo la laurea

Admir Ikonomi, studente di origine albanese, presidente dell'associazione "Iliria". Attualmente si sta specializzando in economia e internet presso l'Università di Trento.

"Il problema del dopo università è molto preoccupante in Trentino. Più in Trentino rispetto ad altre zone d'Italia dove un laureato straniero ha più opportunità di lavoro in quanto vi sono più aziende multinazionali o grandi aziende che assumono stranieri ... Per cui lancio un messaggio a tutte le aziende e cioè di assumere i laureati stranieri perché altrimenti si perderanno delle risorse che possono portare solo ricchezza".

C'è bisogno di dialogo

Isabel Loukoum, cittadina italiana e originaria del Togo, rappresentante dell'associazione "Casvi". Vive in Trentino da 22 anni e gestisce un negozio con prodotti africani a Caliano.

"Io non parlo solo delle difficoltà della donna immigrata, parlo della donna in generale, anche italiana, perché non voglio identificarmi in una vittima. E' una cosa che riguarda tutte le donne, magari che si trovano da sole ad allevare i figli ... Alla comunità trentina chiederai di aprirsi per dialogare di più con le donne. Talvolta è difficile avvicinarsi agli altri per parlare".





► **Una presenza invisibile nei paesi, ma importante per le aziende**

Adriano Bazzanella, assessore alle Politiche sociali del Comprensorio Valle di Fiemme, sindaco di Molina di Fiemme.

“Sono convinto che l’immigrazione nella nostra valle sia un vantaggio, nel senso che la comunità ha bisogno di forze lavorative e il lavoratore d’altra parte trova il lavoro, che è alla base dell’inserimento nella nuova società. Trovare manodopera in certi settori lavorativi, come quello alberghiero e edile, anche da noi è diventato ormai un problema. Il fenomeno migratorio in generale non presenta criticità particolari in Valle di Fiemme”.

Un muro sottile nelle relazioni con la comunità locale

Liuba Fluir, cittadina immigrata moldava sposata con un italiano. Vive a Predazzo e lavora in un albergo come aiuto cuoco.

“Può darsi che io non sia così brava a farmi conoscere o accettare. C’è insomma una difficoltà anche per noi, immigrati, a fare un passo avanti per conoscere la comunità locale. Ci tiriamo un po’ indietro, io per prima. Non perché vorrei isolarmi ma perché mi piace passare più tempo con la mia famiglia”.

Manca ancora il senso di appartenenza alla comunità locale da parte degli immigrati

Michele Bontempelli, assessore alle Politiche sociali del Comprensorio Valle di Sole, Sindaco di Pellizzano.

“C’è una percentuale di immigrati che fa parte dei classici meccanismi migratori, ma vi è anche una buona percentuale che tende a radicarsi, che è riconosciuta all’interno della comunità, proprio per il fatto che ormai da qualche anno ha trovato la propria

sistemazione, pur non riuscendo per reciproche difficoltà a creare quella integrazione che in qualche modo gli dia il riconoscimento di appartenenza. L’integrazione dovrebbe insomma essere il frutto di un lavoro reciproco che non è facile soprattutto in tempi particolarmente brevi”.

Avvicinare le culture

Zakaria El Koura, presidente del Centro culturale islamico di Cles. Originario del Marocco, vive in Italia dal 1994. Vive a Cles assieme alla famiglia e attualmente sta studiando fisica presso l’Università di Trento.

“Sono molti gli ostacoli sulla strada che porta verso la convivenza. Per i nuovi migranti, i problemi riguardano la nuova cultura, la lingua che non conoscono. E sono questi i due mezzi necessari per poter far sì che due persone si possano conoscere. Poi, dipende anche dall’accoglienza della società in cui arriva l’immigrato. Penso che ancora si faccia poco e poca è la volontà da ambedue le parti”.

Immigrazione e crisi economica

Flavio Pacher, presidente del Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino, sindaco di Grigno.

“Gli immigrati sono abbastanza integrati nella nostra comunità. Un problema può essere quello della ricerca di un’abitazione ... Inoltre, attual-





mente gli immigrati possono risentire un po' di più della crisi economica rispetto agli autoctoni. Poi sembra che anche la nostra popolazione cominci a riaccettare dei lavori che nel passato rifiutava e quindi si attraversa un periodo critico per tutti".

Sentirsi semplicemente italiani

Amzai Naim, albanese della Macedonia e rappresentante del Forum Alb Trentino, vive a Pergine da 16 anni e lavora nel settore del porfido da 14 anni.

"Non sono mancate le difficoltà all'inizio del percorso migratorio, sia

nella ricerca di un'abitazione sia in quella di un lavoro. Non mi sento uno straniero ... Oggi sono in attesa della cittadinanza italiana e già mi sento italiano. Nel tempo libero trascorro molte ore all'interno dell'associazione, ma anche con gli amici sia italiani sia macedoni. I bambini hanno abbracciato ormai quasi completamente la cultura del posto, ma si riconoscono anche come macedoni".

Confronto e dialogo

Tiziana Rizzi, responsabile di "Le reti" nel Primiero.

"Le reti" sono un punto d'ascolto per il cittadino, un luogo in cui si

cerca di mettere in collegamento tutte le risorse che sul territorio a titolo diverso si occupano di diverse tematiche o di bisogni della comunità. All'interno di "Le Reti" c'è l'ambito della famiglia, quello delle nuove cittadinanze nonché della cittadinanza attiva, della genitorialità, etc. Per quanto riguarda l'ambito delle nuove cittadinanze, è stato attivato un focus group sull'immigrazione, ovvero uno spazio di incontro mensile tra persone sia straniere sia locali. Lo scopo è quello di confrontarsi, dialogare e interrogarsi sui bisogni reciproci per favorire l'integrazione degli stranieri".

Un mix di culture

Hanane Fari, originaria del Marocco e oggi presidente della Sezione femminile della Comunità islamica di Riva del Garda. E' arrivata in Italia 11 anni fa a seguito di un ricongiungimento familiare. Ha sposato un cittadino italiano e vive assieme alla sua famiglia a Torbole.

"Sono stata fortunata perché sono riuscita ad imparare in fretta l'italiano con l'aiuto di persone che mi hanno accolto con molto calore. E' successo di incontrare anche delle persone diffidenti che non ti accettano ma fa parte della vita ... Non mancano i pregiudizi, ma penso che si possano sciogliere soprattutto attraverso i rapporti personali".



Piano Convivenza già “esportato” in Abruzzo

a l'Aquila firmato un protocollo d'intesa fra Provincia autonoma di Trento, Provincia dell'Aquila e Prefettura dell'Aquila

Ancora “fresco” di approvazione da parte della Giunta provinciale di Trento, il Piano Convivenza per la provincia di Trento è stato preso a modello per la provincia dell'Aquila. Un Protocollo di intesa fra Provincia autonoma di Trento, Provincia dell'Aquila e Prefettura dell'Aquila per la definizione di un Piano di interventi in materia di convivenza è stato infatti sottoscritto nello scorso mese di giugno a Coppito, frazione dell'Aquila, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Il documento è stato firmato dall'assessore alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento Lia Giovanazzi Beltrami, dalla presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane, dall'assessore alle Politiche sociali della Provincia dell'Aquila Teresa Nannarone e dal Prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli.



Il Protocollo nasce dal lavoro congiunto svolto da molte istituzioni pubbliche e private, in particolare Provincia autonoma di Trento, Provincia dell'Aquila, Ministero dell'Interno, Prefettura dell'Aquila e coordinamento “Ricostruire insieme”.

L'idea del Piano Convivenza deriva dalla recente tragedia del terremoto. E' la prima volta infatti che un evento sismico come quello che ha colpito l'Abruzzo è caratterizzato dal fatto di aver coinvolto molti immigrati, sfollati e con perdite di vite umane. Si stima che tra le circa 80mila persone coinvolte dal terremoto una percentuale che si aggira tra il 5 e il 6% sia rappresentata da persone con cittadinanza non italiana. Al dramma comune si aggiungono i problemi legati alla loro condizione giuridica di stranieri, come permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, necessità di ritorno in patria per i minori e ricongiungimenti familiari interrotti. Di

qui l'esigenza delle autorità aquilane e del privato sociale locale impegnato su questo fronte di predisporre un programma per ricostruire le relazioni sociali volto a individuare una serie di azioni da mettere in atto in modo coordinato tra le diverse istituzioni che a vario titolo si trovano ad essere coinvolte in questa situazione. È stata quindi avviata una riflessione sulle problematiche che, fra le conseguenze del sisma, riguardano in particolare il tema immigrazione. Sulla base di quanto emerso, la Prefettura dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila e la Provincia autonoma di Trento collaboreranno assieme al coordinamento “Ricostruire insieme” per la definizione di un Piano di interventi da attivare nell'ambito della provincia dell'Aquila e per la successiva implementazione delle azioni previste nel Piano, che prenderà spunto dal Piano Convivenza approvato recentemente dalla Giunta provinciale di

Trento. Sia nel merito che nel metodo, infatti, il Piano Convivenza trentino ha interessato molte istituzioni pubbliche e private, in particolare il Ministero dell'Interno - Direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo e la Provincia dell'Aquila - Assessorato alle Politiche sociali. Quest'ultima ha espresso l'interesse a una collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, già impegnata sul territorio aquilano per il terremoto del 6 aprile scorso, riconoscendo alla Provincia autonoma questa specifica esperienza in materia di politiche volte a favorire la coesistenza delle differenze derivanti dalla presenza degli immigrati nella comunità locale e l'armonia tra le stesse. Il Piano per la Convivenza in provincia dell'Aquila individuerà i bisogni peculiari della popolazione immigrata (bisogni che si vanno ad aggiungere a quelli espressi da tutta la comunità) e cercherà soluzioni volte, nel breve termine, ad alleviare il disagio attuale e, nel lungo termine, a contribuire a mantenere una buona coesione sociale tra cittadini stranieri e locali.

“Nella ricostruzione – ha detto l'assessore alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento Lia Giovannazzi Beltrami – non bastano le opere murarie ma è fondamentale gettare le basi per rinsaldare anche i rapporti umani, le relazioni fra cittadini della



comunità locale e di origine immigrata. Esportare il Piano Convivenza approvato nei mesi scorsi dalla Giunta provinciale di Trento rappresenta inoltre un'importante esperienza di collaborazione e sostegno fra istituzioni. Una sinergia che speriamo di poter applicare anche in altri campi”. “Il Piano Convivenza – ha affermato la presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane – consentirà di fare un grande salto di qualità nella ricostruzione. La Pro-

vincia di Trento è intervenuta subito dopo la tragedia del terremoto. Ora, con questo nuovo strumento, ci consente di affrontare la ricostruzione anche con interventi non materiali ma comunque importanti, perchè la convivenza fra diverse culture, se ben gestita, rappresenta un'opportunità.”

“La Provincia di Trento ha già fatto tanto – ha detto il Prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli – . Ora, con questo ulteriore contributo rappresentato dal Piano Convivenza, sarà possibile avvicinare ulteriormente i cittadini e le istituzioni”.

L'impegno della Provincia Autonoma di Trento attraverso la sottoscrizione del Protocollo avvenuta a Coppito consisterà nel coadiuvare la Provincia dell'Aquila, attraverso il Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) del Servizio politiche sociali e abitative, nella predisposizione del Piano Convivenza per la Provincia dell'Aquila e nella definizione di progetti operativi volti ad attuare il Piano stesso. Da parte sua la Provincia dell'Aquila assume l'impegno di rivestire il ruolo di coordinatore ed erogatore a soggetti privati e pubblici dei finanziamenti su fondi assegnati dal Ministero dell'Interno, finalizzati alla copertura economica dei costi derivanti dalla gestione del Piano convivenza.



L'Aquila, obiettivo integrazione

prendono forma i primi interventi previsti dal Piano Convivenza

A poche settimane dalla firma del protocollo che ha istituito il gruppo di lavoro incaricato di elaborare un Piano per la Convivenza per la Provincia dell'Aquila sulla scia di quello approvato dalla Giunta provinciale trentina, già cominciano ad assumere forma – e sostanza – i primi interventi previsti dal documento. Provincia dell'Aquila, Provincia autonoma di Trento e Ministero dell'Interno hanno infatti firmato una convenzione per dare vita, grazie a finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea, a due elementi fondamentali del Piano: da un lato la nascita di un Centro informativo per l'immigrazione (che si occuperà tra l'altro dell'indispensabile monitoraggio del fenomeno migratorio sul territorio aquilano); dall'altro un Centro interculturale per favorire l'incontro e il confronto fra cittadini italiani e stranieri, fra aquilani e “nuovi aquilani”.

Ma facciamo un passo indietro. In provincia dell'Aquila dopo il sisma è nato il Coordinamento “Ricostruire Insieme”, che riunisce diverse realtà del terzo settore e del privato sociale collaborando con tutte le componenti sociali, istituzionali e le diverse comunità di immigrati presenti sul territorio. “Ricostruire Insieme” è diventato subito operativo con iniziative che vanno nella direzione dell'informazione e della coesione. Dal dialogo prima e dalla collaborazione poi fra il Coordinamento, il Centro informativo per l'immigrazione della Provincia autonoma di Trento, la Provincia dell'Aquila, la Prefettura dell'Aquila e il Ministero dell'Interno si è sviluppato il Piano Convivenza, prendendo spunto dall'analogo documento adottato in Trentino. Il Centro informativo per l'immigrazione e il Centro interculturale saran-





no quindi le prime risposte operative previste dal Piano.

Perché un Centro informativo per l'immigrazione a L'Aquila? Il terremoto, accanto al pesante bilancio delle vittime, ha reso pressoché "indecifrabile" la reale presenza degli immigrati sul territorio. Archivi, banche dati e documenti sono finiti sotto le macerie e con essi ogni riferimento certo per definire il quadro socio-demografico della popolazione straniera nella provincia dell'Aquila, necessario per progettare gli interventi in materia di convivenza e integrazione nella comunità locale. Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2007, quando le presenze straniere in Abruzzo ammontavano a circa 60.000 persone residenti, il 30% delle quali a L'Aquila. Il dato attuale, però, è tutto da verificare.

Non solo. La distruzione dei documenti causata dal terremoto ha reso ancora più difficile la già complessa gestione burocratica del fenomeno migratorio e molti stranieri si sono trovati in una situazione di totale incertezza. Una confusione che tocca tutti gli aspetti legati alla presenza sul territorio dei cittadini immigrati:

dal soggiorno all'assistenza sanitaria, dal lavoro ai ricongiungimenti familiari. Di qui la necessità di creare un Centro informativo per l'immigrazione capace di fornire una risposta a queste esigenze dialogando con tutti i soggetti istituzionali e non che a vario titolo si occupano del fenomeno.

Ma il Piano Convivenza per la Provincia dell'Aquila intende rispondere alla presenza dei cittadini immigrati anche sul piano dell'integrazione e, come dice il Piano stesso, sul piano della convivenza. Una strada praticabile prestando particolare attenzione alla qualità della vita di relazione degli stranieri. Ciò soprattutto dopo il sisma, che ha distrutto tra l'altro anche punti di riferimento stabili per i cittadini immigrati come per quelli italiani: scuole, amici, relazioni parentali, luoghi ricreativi.

Prima del terremoto, gli interventi a favore dei non italiani e della loro integrazione nella comunità erano promossi in modo sporadico e non coordinato da varie associazioni ed enti locali che si trovavano di fronte a una situazione molto disomogenea all'interno dello stesso territorio

provinciale. Il sisma ha accentuato la dispersione di comunità e famiglie, compresi diversi minori fra i quali molti stranieri. E' nata quindi l'idea di un Centro interculturale, partendo dalla constatazione che tante famiglie di nazionalità diverse, soprattutto in questo momento, non hanno possibilità di incontrarsi fra loro e hanno bisogno di aiuto per il loro inserimento sociale.

Il Centro sarà un luogo dove si incontreranno bambini, giovani e adulti. Sono previste attività e seminari in settori che abbracciano arte, spettacolo, lingua e cultura, edilizia ed energie alternative, turismo solidale e servizi alla persona. Insomma, un Centro per promuovere l'integrazione dei "nuovi aquilani" con programmi ed attività di accoglienza innovativi attraverso il coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione. Verrà avviata, tra l'altro, una serie di iniziative con l'obiettivo di riqualificare la manodopera presente sul territorio per la ricostruzione dopo il terremoto; particolare attenzione verrà prestata anche al settore del lavoro domestico, con un seminario rivolto alle assistenti familiari.

Città Aperta

per l'incontro fra culture



Sono 140 le nazionalità presenti in
Trentino!

A scuola, sul lavoro, nella sanità, e
nell'accesso ai vari servizi
i nostri mediatori culturali facilitano
il dialogo e la
comprensione fra tutti i cittadini.



Per informazioni

Coop. Città Aperta

Rovereto - Via Vicenza 5
Tel. 0464.421426
citta.aperta@unimondo.org

“Diplomat e Bolonjës, të vlefshme për punësi

Ne Tirane pranë Universitetit “Zoja Këshillit të Mirë”, 98 studentë shqiptarë që kanë kryer ciklin e parë të studimeve morën në dorë diplomat e para të njohura në vendet e Bashkimit Evropian.. Diplomat u lëshuan nga Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe universitetet italiane të Barit dhe “Tor Vergata” të Romës, në përfundim të studimeve të përbashkëta për degët: Ekonomi dhe Administrim Ndërmarrje, Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Fizioterapi dhe Infermieristikë. Rektori i universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë”, Paulo Ruotti, tha: “Janë rreth 450 profesorë italianë që japin kontribut pranë këtij universiteti.. Nëpërmjet kriterëve tona serioze, ne synojmë të krijojmë profesionistë të aftë për shoqërinë shqiptare”, - u shpreh zoti Ruotti. “Diploma Bachelor është tërësisht e vlefshme për të gjetur punë në Shqipëri dhe në sajë të standarteve të Bolonjës, edhe jashtë saj”, - deklaroi ministri i Arsimit dhe i Shkencës, Fatos Beja, gjatë ceremonisë së diplomimit të 98 studentëve Duke i uruar studentët për ditën e veçantë të diplomimit, Beja tha se “këto diploma janë dëshmi e suksesit të përfshirjes së arsimit të lartë në procesin e Bolonjës, që dëshmojnë se studenti mund të gjejë punë në Shqipëri dhe jashtë saj”. Standardi i Bolonjës, i vendosur për emërtimin e diplomës sipas nivelit dhe fushës së studimit të kryer është më i mirë se standardi i vjetër, pasi krijon shanse më të gjera punësimi për çdo të diplomuar, në krahasim me modelin e mëparshëm me tituj profesionalë. Për këtë qëllim, krahas diplomës, çdo student pajiset edhe me suplementin e diplomës, i cili jep hollësi për programin dhe nivelin e studimit të kryer, të dobishme për mundësitë konkrete të punësimit.



Sipas nje rregullore te Ministrisë se Arsimit të gjithë personat që kanë kryer shkollat e mesme para vitit shkollor 2005-2006, dhe dëshirojnë të vazhdojnë studimet në shkollat e larta, do të japin dy provime me zgjedhje. Rregullorja e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës parashikon qe regjistrimi të bëhet në shkollat ku këta persona kanë kryer shkollat e mesme; në Komisionin e Maturës Shtetërore (KMSH) të drejtorisë arsimore përkatëse. Shtimi i lëndëve me zgjedhje është një nga porositë e rregullores së re për Maturën 2009, pasi nga 9 lëndë që ishin vjet, këtë vit shtohet edhe lënda e gjuhës italiane, me të drejtë zgjedhjeje nga maturan-

tët. Kështu, nga 10 lëndë të mundshme me zgjedhje, këtë vit në dispozicion të maturantëve, 3 prej tyre janë gjuhë të huaja gjuhët angleze, frëngjisht dhe italisht, ku maturantët do të mund të zgjedhin vetëm një gjuhë nga tri të mundshme, Sistemi i Maturës Shtetërore, i krijuar katër vite më parë, synon reformimin e arsimit të mesëm dhe mirorganizimin e pranimeve të studentëve të rinj në universitete. Per tu regjistruar duhen keto documenta: lista me notat e viteve të shkollës; kopje të noterizuar të Dëftesës së Pjekurisë; kopje të dokumentit të identifikimit të noterizuar; kërkesa me shkrim për dhënie e provimit me zgjedhje.

Il nuovo regolamento del ministero della Cultura albanese prevede, per gli studenti in possesso di un diploma di scuola superiore conseguito anteriormente all'a.s. 2005/2006 con l'intenzione di proseguire gli studi universitari, il superamento di altri due esami da scegliere fra le materie del piano di studi per la maturità. Un'altra novità è quella che introduce nei licei lo studio di tre lingue straniere: inglese, italiano e francese.

FONTE: www.shqiperia.com

Tefta Brace

شرب الشاي الساخن قد يؤدي لسرطان الحنجرة يجب عدم تناول الشاي فور اعداده، وفق الدراسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة.

حذر بحث علمي من أن احتساء الشاي وهو ساخن ربما يزيد خطر الإصابة بسرطان الحنجرة، وأن المخاطر تزداد بارتفاع حرارته.

وتركز البحث العلمي، الذي أجري من قبل مجموعة من الباحثين الإيرانيين، على إقليم "غولستان"، حيث أعلى نسبة إصابة بسرطان الحنجرة على المستوى العالمي، ويشتهر أهالي المنطقة بتناول كميات هائلة من الشاي الأسود الساخن، نحو 1.8 ليتر في اليوم للشخص. وشكل المسؤول عن البحث، رضا مالكرزاده، من "مركز أبحاث أمراض الجهاز الهضمي" بجامعة طهران للعلوم الطبية، فريقين: الأول من 300 مريض بسرطان الحنجرة و 571 شخصاً يتمتعون بالصحة، وقيمون في ذات المنطقة.

ووجد البحث، الذي نشر في "الدورية الطبية البريطانية"، أن تناول الشاي الساخن - تراوحت حرارته بين 65 إلى 69 درجة مئوية، يزيد خطر التعرض لسرطان الحنجرة، بواقع الضعف، مقارنة بمن يتناولونه وهو دافئ (من 65 درجة مئوية إلى ما دون). ويرفع الشاي الساخن للغاية (70 إلى 158 درجة) مخاطر الإصابة بالمرض إلى ثمانية أضعاف. وفي العادة يرتبط بسرطان الحنجرة - oesophagus - بكثرة التدخين وشرب الكحول، إلا أن العلماء نظروا إلى المشروبات الساخنة، كأحد العوامل المسببة للمرض، نظراً للضرر الذي يحدثه لخلايا الحنجرة.

وقالت دورية "لانسييت" العلمية إن الدراسة دعمت نظرية أن السوائل الحارقة قد تتسبب في تضرر الطبقة الظاهرية للحنجرة، مما يؤدي للسرطان. وكانت دراسات بريطانية سابقة قد أوصت باحتساء الشاي بدرجات دافئة - بين 56 إلى 60 درجة، والتريث لأربعة دقائق بعد اعداده، قبيل تناوله.



Da una ricerca effettuata in una provincia dell'Iran, si è registrato un alto numero di persone colpite da tumori alla gola. Causa principale del tumore sarebbe l'usanza di bere il tè bollente, a temperatura superiore a 65° C. Secondo altri studi inglesi il consiglio è quello di aspettare qualche minuto prima di sorvegliare la bevanda.

Elevii de liceu au cel mai încărcat orar din UE

În urma constatării programului deosebit de încărcat al liceenilor români, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a decis reducerea acestuia la maxim 30 de ore



pe săptămână. În timp ce în vestul Europei elevii învață la școală patru sau cinci ore pe zi, în România se studiază și câte șapte ore. De exemplu, un elev de clasa a x-a din Marea Britanie învață șase discipline, timp de 26 de ore pe săptămână iar elevul român studiază în medie 33 de ore, numărul obiectelor de studiu ajungând la 15. După părerea unor specialiști, orele ar fi trebuit reduse la 25 pe săptămână,

așa cum este în majoritatea țărilor UE.

O altă problemă este aceea a studierii limbilor străine care în România se reduce la una sau două ore pe săptămână, în timp ce în alte țări studiul este de cel puțin trei ore pe săptămână. Deși considerată fundamentală pentru accesul pe piața de muncă internațională, studierea limbilor străine nu pare deocamdată să fie recunoscută ca atare.

In Romania il ministero della Pubblica istruzione ha ridotto l'orario di lezione dei ragazzi delle scuole superiori a circa 30 ore settimanali.

FONTE: Ziare.com

Turismul în România

Pe site-urile agențiilor de turism prestigioase din Marea Britanie, Germania sau Franța, ofertele de turism ale României sînt aproape inexistente. Doar Poiana Brasov este recomandată britanicilor de către o agenție de turism online. Din păcate, România este o prezență mai mult decît neglijabilă pe paginile virtuale ale marilor agenții de turism occidentale care trimit anual milioane de turiști spre diferite locuri din întreaga lume. Turismul mondial funcționează după regula de a fi găsit pe internet, în caz contrar, nu există. Marii operatori care vînd vacanțe peste tot în lume își promovează ofertele, în primul rînd, în mediul virtual, acolo unde acestea pot fi descoperite cel mai rapid de către eventualii clienți.

Statisticile prezentate pe site-ul Organizației Mondiale a Turismului ne clasifică pe ultimul loc în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește numărul de turiști care au

intrat în țară în anul 2007. Referitor la sumele cheltuite în România de turiștii străini în 2007, aceleași surse citează 1,4 miliarde euro încasați, în comparație cu țara vecină, Bulgaria care în același an a încasat 3,1 miliarde euro. În clasament, țara noastră depășește țări precum Republica Moldova, Lituania, Estonia, Georgia sau Belarus.

Pentru a schimba percepția turiștilor străini față de România, Ministerul Turismului intenționează crearea unui nou birou dedicat unei continue actualizări a ofertelor de turism românești pe cît mai multe site-uri de profil. În prezentarea făcută pe un cunoscut portal de turism, România este prinsă din pacate în

aceleași clișee, ca de exemplu: "Mămăliga este principalul fel de mîncare al românilor... Bucureștiul se numea în trecut Micul Paris ... Românii sînt considerați a fi foarte ospitalieri." Dar nu numai, mai există și sfaturi inoportune: "Vaccinați-vă împotriva malariei", "La Marea Neagră puteți face surf".



Purtroppo, la Romania è un paese quasi introvabile sulle pagine on-line delle grandi agenzie di turismo occidentali che organizzano ogni anno milioni di viaggi turistici in tutto il mondo. Secondo le statistiche presentate dall'Organizzazione Mondiale per il Turismo la Romania occupa l'ultimo posto nella classifica dei paesi dell'Europa Centrale e dell'Est per quanto riguarda il numero di turisti entrati nel Paese nel 2007.

FONTE: Ziare.com

Adela Alecu

Ulazak BiH u EU znači i usklađivanje ustava s evropskim konvencijama

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik evropske unije u BiH Miroslav Lajčak izjavio je u Banjoj Luci da ulazak u EU znači i usklađivanje nadležnosti sa evropskim nivoom, te usklađivanje ustava s evropskim dokumentima i konvencijama, od kojih se veliki broj danas krši u Ustavu BiH. Naglasio je i da su sve zemlje koje su prošle proces evropskih integracija mijenjale svoje ustave i da je apsolutno jasno da će to biti slučaj i s BiH. Lajčak je u izjavi novinarima, pred početak debate o Evropskoj uniji sa građanima Banje Luke, istaknuo da će proces pregovora s Evropskom unijom pokazati u kojim odredbama Ustav ne odgovara standardima Unije, odnosno koči evropske integracije.

On u ovom trenutku nije želio da precizira kada i koje ustavne promjene treba provesti, ističući da će se to morati desiti ako političari u BiH žele da se vode evropskim interesima. Visoki predstavnik je rekao i da je u ovom momentu neophodno da se dogovore konkretni mehanizmi ispunjavanja uvjeta za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU. „Za EU je najvažnije da postoji jedan partner koji govori u ime BiH, jer bi najgora stvar bila da prema EU idu dva ili tri stava“, naglasio je Lajčak. On nije želio spekulirati koji političar u BiH koliko zna o tome šta se od BiH očekuje nakon potpisivanja



SSP-a. „Za to postoje stručne službe, a ono što ja želim jeste da svi oni evropsku priču stave iznad svakodnevne politike kako

evropska perspektiva ne bi postala talac unutrašnjih političkih bitki“, zaključio je visoki predstavnik.

Con l'ingresso nell'Unione europea, la Bosnia è stata invitata ad adeguarsi alla Costituzione delle convenzioni Europee. L'alto rappresentante dell'Ue in Bosnia, Miroslav Lajčak, ha dichiarato in un incontro tenutosi a Banja Luka che l'ingresso nell'Ue significa anche l'adattamento alle regole della Costituzione europea per quanto concerne le convenzioni, che attualmente sarebbero poco rispettate dalla Costituzione bosniaca. Lajčak ha evidenziato le parti costituzionali che non soddisfano gli standard europei, ovvero quelle che rallentano l'integrazione nell'Ue. L'intervento si è concluso spiegando come, affinché le trattative abbiano un esito positivo, sia importante avere un unico referente politico che parli a nome di tutta la nazione.

10 lat Polski w NATO - wspólne misje, wspólne inwestycje

Członkostwo w NATO to także wspólne inwestycje w krajach członkowskich oraz udział w misjach sojuszu. Wartość natowskich inwestycji w Polsce to dotychczas blisko 200 mln euro. Ze wspólnego budżetu pochodzi znaczna część pieniędzy na NSIP - Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NATO Security Investment Programme). Ubiegłoroczny budżet NSIP ustalono na poziomie 680 mln euro, składka Polski wynosi ok. 2,5 procent. Program uruchomiony przez NATO w 1951 roku, a pod obecną nazwą działający od 1994 r., obejmuje inwestycje związane z przygotowaniem do przyjęcia sojuszniczej pomocy. Łączne wydatki związane z NSIP NATO określa na 9 mld euro, dotychczas zatwierdzone wydatki to 5,3 miliarda. Na 128 projektów realizowanych w ramach tego programu w Polsce sojusz wydał dotychczas 198 mln euro. Na inwestycje NSIP w Polsce w ciągu 10 lat sojusz przeznaczył ok. 2 mld zł. Wydatki na te projekty w latach 1999-2007, realizowane w ramach NSIP w Polsce, przekroczyły 1,7 mld zł, z czego ponad 770 mln zł pochodziło z budżetu NATO, a 471 mln zł z budżetu MON. Do największych projektów NSIP w Polsce należą budowa lądowych i lotniczych baz paliwowych i rozbudowa portu w Świnoujściu, przystosowanie lotnisk dla samolotów F-16 i Hercules. Z tego programu pokrywa się także wydatki na systemy łączności, stacje radarowe i stanowiska dowodzenia obroną powietrzną. Kilkanaście dni po przystąpieniu Polski do NATO sojusz rozpoczął interwencję w Kosowie. Do powołanych w czerwcu 1999 r. sił KFOR Polska wysłała ponad 800-osobowy kontyngent. Polscy żołnierze brali też udział w misji stabilizacyjnej w Bośni



i Hercegowinie w ramach misji działającej w latach 1996-2004 i złożonej z 21 państw NATO i spoza sojuszu. Misję SFOR przejęła później UE. Obecnie w Kosowie w misji NATO służy ok. 300 polskich żołnierzy. Największy polski kontyngent w ramach NATO - ok. 1600 żołnierzy - działa w ramach operacji ISAF w Afganistanie. W utworzonej przez NATO misji szkoleniowej w Iraku NTM-I służy kilkunastu polskich oficerów. Polskie kontyngenty uczestniczą rotacyjnie w morskiej misji antyterrorystycznej Active Endeavour i misji kontroli przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi, które nie mają własnego lotnictwa bojowego. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer powiedział, że jest „bardzo, bardzo zadowolony”, że 10 lat temu Polska, Węgry i Czechy

dołączyły do „natowskiej rodziny”. Scheffer, pytany na konferencji prasowej o bilans rozszerzenia NATO przed 10 laty, powiedział, że wszystkie trzy kraje „mają bardzo poważny wkład w operacje i misje NATO”. „Są bardzo ważnymi członkami na planie politycznym, wojskowym i praktycznym” - podkreślił. Przypomniął, że 12 i 13 marca wybiera się z okazji 10. rocznicy rozszerzenia NATO z wizytą do Budapesztu, Pragi i Warszawy. „Powieć moim rozmówcom jako sekretarz generalny i myślę że także w imieniu wszystkich sojuszników, że jestem bardzo, bardzo zadowolony, że 10 lat temu te trzy kraje - potem przyszły też inne - podjęły decyzję, by dołączyć do rodziny natowskiej” - wskazał. 12 marca mija 10 lat od kiedy Polska, Węgry i Czechy stały się członkami NATO.

Sono trascorsi dieci anni da quando la Polonia è entrata a far parte dell'Ue assieme all'Ungheria e alla Repubblica Ceca. Il Segretario Generale dell'Onu Jaap de Hoop Scheffer, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato di essere "molto contento che dieci anni fa la Polonia assieme agli altri due Stati sia entrata nella famiglia dell'Ue e che tutti e tre questi Paesi abbiano dato un serio contributo alla suddetta organizzazione".

FONTE: PAP

Monika Swic

Под каток кризиса угодил «промышленный каркас» России

Министерство регионального развития опубликовало доклад о последствиях экономического кризиса для российских городов и областей. Больше всего экономические проблемы ударили по 13 регионам Центральной России, Поволжья и Урала. Как ни странно, в список попали края и области с крепкой экономикой. Аналитики объясняют это просто: буксует бизнес, который активно рос в последние годы, - добыча нефти, производство металлов, строительство. И одна из главных проблем этих областей - в потенциальном росте безработицы. Ведь более четверти местного населения трудится в металлургии, машиностроении, текстильной промышленности и других секторах экономики, уже ощутивших многократное падение цен на сырье и спроса на свою продукцию. Под удар попали «промышленный каркас» России и те области, где в последние годы наблюдался активный экономический рост, - делится наблюдениями Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики. - А для депрессивных регионов наподобие Дальнего Востока ничего не изменится: если в экономике ничего «живого» не было, то и падать нечему. В январе промышленное производство в сравнении с тем же месяцем 2008 года снизилось на 16%. Это грозит регионам недофинансированием местных бюджетов. Проблема в том, что власти разделили налоги по принципу «вершков» и «корешков»: в федеральный бюджет идут стабильные поступления - НДС, акцизы, а главный источник доходов регионалов - налоги на прибыль предприятий и доходы граждан. В январе сбор налога на прибыль в среднем по стране сократился на треть. А в мощных сырьевых и перерабатывающих регионах поступления упали в несколько раз: в Томской области - втрое, в Карелии - в десять. Для выполнения социальных



обязательств многим еще вчера крепким областям придется обратиться к федеральному правительству за помощью. На сегодня у правительства две главные проблемы: чтобы безработица не стала хронической и не концентрировалась в отдельных регионах, - говорит Владимир Гимпельсон, руководитель Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. Но в России сотни городков, где большая часть жителей работает на единственном заводе (так называемые моногорода). Закрытие градообразующего предприятия может вызвать социальный взрыв. Поэтому региональные руководители сейчас убеждают бизнес не сокращать производства в моногородах. Снижение объемов производства заставляет руководство предприятий избавляться от работников. «Чести» уйти по сокращению штата с выплатой двух зарплат и других социальных гарантий достаиваются

не все. 3,5% россиян перешли на неполный рабочий день, 9,4% «отдыхают» без отпускных. В строительстве и обрабатывающих производствах в отпуск без сохранения зарплаты высказали пожелание уйти не меньше 12,5% работников! Несмотря на ухищрения работодателей, армия безработных будет расти. На сегодня по домам сидят более 6 млн. россиян. По мнению Гимпельсона, в ближайшем будущем еще 1,5 - 2 млн. человек могут остаться без работы. По мнению экспертов, усилия государства, направленные на борьбу с безработицей, не всегда эффективны. К примеру, программа переселения россиян в регионы с дефицитом рабочих рук вызывает лишь коррупционные опасения - деньги из Москвы идут, а программа не работает. А главной поддержкой населения правительством экономисты считают увеличение с 1 января пособия безработным.

Il calo della produzione ha provocato un forte aumento della disoccupazione in Russia. Circa sei milioni di lavoratori si trovano senza occupazione e secondo gli esperti nel corso del 2009 altri due milioni di persone potrebbero perdere il proprio posto di lavoro. La situazione appare ancora più grave nelle cosiddette "monocittà", nelle quali la maggior parte delle persone è occupata presso un'unica azienda e questo sta contribuendo ad un aumento del disagio sociale dell'intera città. Fra le azioni del Governo Federale, per far fronte alla crisi, vi è l'aumento dell'importo dell'indennità di disoccupazione.

FONTE: www.kp.ru

Viktorija Voevodenko

危中求中国精神，机遇出中国制造。

最新官方数据显示，2月份中国居民消费价格总水平（CPI）同比下降1.6%，是6年来首次负增长。

中国统计局星期二（3月10日）公布2月份宏观经济运行数据，显示2月份城市CPI下降1.9%，农村下降0.8%。统计局数据显示，2月份食品价格下降1.9%，非食品价格下降1.2%；消费品价格下降1.5%，服务项目价格下降1.8%。另外2月份中国工业品出厂价格（PPI）下降4.5%，比上月降幅扩大1.2个百分点。中国1月份CPI增幅仅为1%，PPI同比下滑3.3%。

路透社指出，在2008年2月之前的12个月中，由于食物、原油以及进口原材料价格飙升，中国CPI达到12年最高，

在当前金融危机下，投资中国是目前最有前途的。中国对广大发展中国家是负责任的，不会因为自身经济有困难就不去履行以及承诺的经济合作项目。中国对发达国家也是负责任的，会和他们积极讨论应对金融危机的方法，和衷共济，共克时难。中国有13亿人口，内需市场是世界独一无二的，巨大的文化市场消费潜力，也是世界独一无二的。在全球金融危机的形势下，做好国内市场十分重要。在经济形势不好的情况下，人们需要寻找新机会和新手段，科技创新往往能带动文化产业发展。中国一方面要推动产业升级转业，另一方面要保持就业。中国首先做好自己的事情，努力克服由于金融危机波及所带来的困难，通过扩大内需的方式保持经济增长，这本身就是对世界战胜金融危机的一种贡献。

尽管受国际金融危机影响，但是中国经济一直保持增长。每个人都在为改善自己的生活和美好的明天而努力工作。1997年亚洲金融危机期间，新技术带动了日本文化产业崛起，并促其走出经济危机，这就是个典型例子。历史经验证明，经济危机或萧条时期，往往是文化产业得以发展与繁荣的机遇期，只要把握时机，加强科技创新，大力发展文化产业，提高国家的文化软实力，真正实现文化惠民。

危机下的民族可能产生全新的中国精神，而添上科技创新的翅膀有可能产生真正的中国制造。



In questo momento di crisi economica globale la Cina non fa eccezione. A differenza di altri paesi, riesce però a contrastare la crisi puntando sullo sviluppo del mercato dell'elettronica cercando così di far rinascere il "made in China".

Xuemei Lu

Serate interculturali dal mondo

a cura dell'Associazione "Città aperta"

Rovereto giovane d'estate. Tra eventi e appuntamenti dedicati a ragazzi e ragazze di seconda generazione, la città d'estate, più che durante altri periodi dell'anno, è solita diventare spazio di incontri.

E se questi incontri fossero tra culture diverse? Vissuti come momenti che favoriscono l'integrazione e lo scambio interculturale, che intendono promuovere l'uguaglianza e le pari opportunità per tutti?

L'Associazione "Città Aperta – Ponti fra persone, lingue, culture" ha proposto alla cittadinanza per l'estate quattro serate interculturali proprio con l'intento di promuovere e valorizzare la letteratura, la musica e la cultura di quattro diverse aree geografiche del mondo: Maghreb, Albania, Pakistan e Sud America. Gli appuntamenti, realizzati da giovani di seconda generazione originari proprio del Maghreb, dell'Albania, del Pakistan e del Sud America, hanno visto letture, ascolto della musica e degustazione di una bevanda rinfrescante.

Fatema Mernissi, Tahar Ben Jellou, Mohamed Choukri, Ismail Kadare, Iqbal, Gabriela Mistral e Pablo Neruda sono stati gli autori che si sono potuti ascoltare in lingua originale e in traduzione. Voci dal mondo che raccontano e si raccontano.

Appartenenti al presente e al futuro della nostra società, le seconde ge-



nerazioni rappresentano una fonte di arricchimento soprattutto nei rapporti di interazione con i coetanei e con la cittadinanza nel suo insieme. L'iniziativa *Serate Interculturali dal Mondo* ha inteso dunque valorizzare e far conoscere la ricchezza culturale dei Paesi d'origine di alcuni giovani e creare occasioni d'incontro e di dialogo, allo scopo di promuovere la comprensione, la tolleranza e lo scambio tra tutti i gruppi etnici, linguistici e religiosi della città. Questo

per permettere anche ai ragazzi della multi-etnica e multi-culturale Rovereto di incontrarsi, confrontarsi e diventare testimoni di un ruolo attivo nella comunità.

Le serate sono state realizzate nei mesi di giugno e luglio nel centro storico della città, come previsto nel programma "Rovereto Estate 2009". L'iniziativa è stata interamente realizzata dall'Associazione Città Aperta e sostenuta dall'Assessorato ai Servizi Sociali.





Lo Stalking

a cura del **Centro Italiano Femminile**

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare/fare la posta) che indica una serie di atteggiamenti molesti, minacciosi, assillanti e continui, talvolta degeneranti in aggressioni fisiche, tenuti da un individuo e volti ad affliggere un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando in essa stati di ansia e di paura, tali da compromettere il normale svolgimento della quotidianità. Tale tipo di persecuzione si può verificare spesso anche nell'ambito di relazioni affettive e/o familiari; lo stalker/persecutore, infatti, può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un partner o ex partner.

Perché si possa parlare di stalking il comportamento del persecutore presenta solitamente le seguenti tre caratteristiche:

1. l'attore dello stalking agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima dal suo persecutore;



2. lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o contatto, ma in ogni caso connotati da ripetizione, insistenza ed intrusività;
3. la pressione psicologica legata alla coazione comportamentale dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato pongono la vittima in uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, legato alla percezione di tali comportamenti persecutori come pericolosi, sgra-

diti, intrusivi e fastidiosi, ovvero alla preoccupazione per la propria incolumità o per quella dei propri cari.

Nella legislazione italiana il D.L. n. 11 dd. 23 febbraio 2009 introduce nel codice penale il nuovo art. 612 bis ("atti persecutori") prevedendo espressamente la reclusione da 6 mesi a 4 anni per *chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura* ►



► ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking si differenzia dalla violenza privata, dalla molestia e dalla minaccia, già punite nel nostro Ordinamento rispettivamente dagli artt. 610, 612 e 660 del codice penale per la frequenza e durata del comportamento persecutorio.

Il Decreto Legge sopra citato ha previsto un aumento di pena nell'ipotesi in cui gli atti persecutori siano posti in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima, nonché qualora il reato sia commesso in danno di un minore, di donna in stato di gravidanza, di persona disabile ovvero con armi o da persona travisata.

Il termine per proporre querela da parte della persona offesa è stato aumentato a mesi 6. Fino al momento della proposizione della querela la persona offesa ha anche la possibilità di richiedere al Questore un ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, esponendo i fatti all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Qualora il delitto sia commesso da persona già ammonita dal Questore è previsto un aumento di pena e la procedibilità d'ufficio, così come nell'ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di un minore o di un disabile o connesso con altro delitto per cui si deve procedere d'ufficio.

Significativa a tutela delle vittime di stalking anche la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282 ter del codice di procedura penale, con cui il Giudice può inibire al persecutore la comunicazione, con qualsiasi mezzo, con la vittima, l'avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero può prescrivere al persecutore di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa stessa.

Premesso quanto sopra in ordine alla neointrodotta figura delittuosa, appare evidente che minacce e/o molestie reiterate in modo tale da cagionare stati di ansia e/o di paura ovvero tali da ingenerare timore per l'incolumità propria o di propri familiari vengono solitamente posti in essere anche nell'ambito della commissione dei delitti di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20

febbraio 1958 n. 75 o di taluno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p., per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; la clausola di riserva contenuta nell'art. 612 bis c.p. (*salvo che il fatto costituisca più grave reato*) rende tuttavia applicabile la sola figura delittuosa più grave con conseguente assorbimento dello stalking in essa.

Qualora vittima di stalking sia uno straniero, si ritiene che il nuovo art. 612 bis c.p. possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 18 Testo Unico Immigrazione (Disposizioni di carattere umanitario - Soggiorno per motivi di protezione sociale), in quanto situazione di violenza e di grave sfruttamento che, se posta in essere nei confronti di uno straniero e riscontrata nel corso di operazioni di polizia, indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 o di cui all'art. 380 c.p.p., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, può comportare il rilascio da parte della Questura, sussistendone i presupposti di legge, del permesso di soggiorno per motivi umanitari volto alla sottrazione della vittima alla situazione di violenza riscontrata.

Globalizzazione

mercati ed etica nella crisi delle reti globali

a cura di Anna Eccher

In una prospettiva ove si voglia cogliere l'importanza dei cambiamenti sociali, rimandando ad un certo fondamento etico, si propone una riflessione in merito all'evoluzione della globalizzazione e della costituzione delle moderne reti globali.

Quando gli analisti economici cercano di dare una definizione di globalizzazione pongono l'accento sull'iper mobilità e sulla compressione "spazio-tempo". Parte fondamentale di tale processo è l'annullamento della categoria di luogo, con la conseguente dispersione spaziale delle attività economiche. Contemporaneamente si assiste ad una concentrazione territoriale delle funzioni direttive, delle operazioni di controllo e dei servizi specializzati, come spiega Sassen nella sua analisi.

La spasmodica ricerca di sicurezza, come rimedio ai disagi della nostra incertezza interiore, si estende da dentro di noi stessi verso un "esterno" sempre più ampio: la nostra casa, il vicinato, la nostra città, lo Stato. Escobar sottolinea come "questa paura nuova - o che tale ci appare - si manifesta nell'immaginario diffuso come rischio incombente che il mondo perda la sua forma, che l'Est venga a Ovest, che il Sud salga al Nord... la nostra percezione dei confini s'è fatta angosciata... l'esclusione che non ci riesce verso l'esterno deve essere spostata all'interno: nelle coscienze, nell'immaginario, nella mente sociale". "Confini che sembrano barriere psicologiche rituali e simboliche - afferma nei suoi scritti Chiaretti - atte a difenderci dallo straniero sempre più



"interno, sempre più tra noi".

Nelle città globali, inoltre, cresce la tendenza all'"informalizzazione" di una serie sempre più ampia di attività, dovuta al fatto che una gestione caratterizzata da bassi profitti tenta di sottrarsi ai costi e ai vincoli dell'apparato di controllo dell'economia formale. Questo avviene, ad esempio, attraverso la dislocazione delle attività commerciali e industriali in aree che spesso violano le più elementari norme sanitarie, oppure attraverso la distribuzione di attività industriali a domicilio.

L'informalizzazione introduce flessibilità, riduce gli "oneri" della normativa e abbatta i costi, nel caso specifico quelli del lavoro. Nelle città del Nord del Mondo essa serve a svalORIZZARE una serie di attività per le quali esiste spesso una crescente domanda locale. Questa dinamica pro-

duce una sorta di doppio movimento: uno spostamento sul mercato del lavoro di funzioni che rientravano, un tempo, nell'ambito delle attività domestiche, ma anche un trasferimento alla famiglia e, nello specifico, alla comunità degli immigrati, di funzioni in precedenza appartenenti al mercato del lavoro e che si svolgevano in luoghi standardizzati.

La globalizzazione quale fenomeno che sta caratterizzando questo ultimo trentennio ha portato il mondo ad una condizione di interdipendenza totale, risvegliando allo stesso tempo rivendicazioni e istinti che si possono definire molto vicini ad una sorta di neo tribalismo.

L'essere "locali" in un mondo globalizzato viene considerato un segno di inferiorità e di degradazione sociale, come afferma Bauman; esiste il rischio che ciò crei una crescente segregazione ed esclusione. Inoltre, "la tendenza ai neotribalismi e ai fondamentalismi risulta il riflesso delle esperienze di persone che si trovano sul versante passivo della globalizzazione" e tra queste, in prima fila, ►

la spasmodica ricerca di sicurezza, come rimedio ai disagi della nostra incertezza interiore, si estende da dentro di noi stessi verso un "esterno" sempre più ampio

la globalizzazione quale fenomeno che sta caratterizzando questo ultimo trentennio ha portato il mondo ad una condizione di interdipendenza totale



► le persone immigrate e per questo “non locali”.

In questo ultimo decennio la globalizzazione e la finanza sono state le due facce di una stessa medaglia. La prima ha visto l’ampliamento del mercato da locale a globale, uno spazio tanto vasto che vede la caduta di confini e dunque anche di controlli, che ha favorito il nascere di una “nuova finanza”, in condizioni di abbondante liquidità e con tassi di interesse minimi, che, a sua volta, ha consentito la crescita dell’economia globale.

Recentemente la finanza mondiale ha attraversato una delle fasi più critiche. Le Borse di tutto il mondo hanno fatto registrare pesanti ribassi. La contrazione del PIL nei paesi occidentali ha posto le basi per una preoccupante recessione, definita simile a quella degli anni ’30. Questo è parzialmente vero, visto che i mercati,

rispetto a ottanta anni fa, hanno subito un processo di grande innovazione informatica, abbattendo, tra l’altro, i costi delle comunicazioni.

All’interno di questo scenario globale s’intravede l’accrescersi della ricchezza dei ceti posti in alto nella gerarchia sociale e, allo stesso tempo, l’aumento del numero di poveri con la conseguente scomparsa del ceto medio dal sistema di produzione occidentale.

L’entrata in gioco di “nuove” economie quali Cina e India sconvolge gli equilibri tradizionali; il nuovo trend al low-cost (sistema di consumi a basso costo), la nuova gestione del commercio che consente drastici tagli al prezzo delle merci permette, come conseguenza inevitabile, lo sfruttamento della forza lavoro.

In un certo senso sta creandosi un vuoto tra la domanda sociale e la capacità dei governi mondiali di dare

una risposta con politiche efficaci, importante al fine di garantire un minimo di coesione.

Si auspicano quindi forme di governance che prevedano una sinergia di intenti, possibilmente orientata ad una crescita sostenibile, tra più attori sociali ed economici, pubblici e privati, che interagiscano in posizione non gerarchica e in assoluta autonomia.

Bibliografia

Voglia di comunità, Bauman Zygmunt, Laterza, 2005
 Dentro la globalizzazione, Le conseguenze sulle persone, Bauman Zygmunt, Laterza, 2005
 Immigrazione e trasformazione della società, Chiaretti Giuliana, “Da stranieri a migranti”, in Basso P. e Perocco F. (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2000
 Tristi tropici, Lévi-Strauss Claude, Il Saggiatore, 2004
 The Global City: New York, London, Tokyo, Sassen Saskia, Princeton University Press, 2000
 Metamorfosi della paura, Escobar Roberto, Il Mulino, 1997
 Da stranieri a migranti in Immigrazione e trasformazione della società, G. Chiaretti, Franco Angeli, Milano, 2000
 Donne globali. Tate, colf e badanti, a cura di Barbara Ehrenreich e Arlie Russell Hochschild, Milano, 2004
 Dentro la globalizzazione, Le conseguenze sulle persone, Bauman, Laterza, 2005
 Donne ai margini in Le mani invisibili, Giovanna Vicarelli, Ediesse, Roma, 1994
 I colori del lavoro in Le mani invisibili, Giovanna Altieri, Ediesse, Roma, 1994
 Dodici tesi sulla mondializzazione del capitale in Democrazia e diritto 3/03 – annata XLI, Francois Chenais, 2003
 La fine del ceto medio e la nascita della società low cost, M. Gaggi e E. Narduzzi, Einaudi, Torino, 2006
 La crisi dei mercati finanziari dopo l’agosto 2007: cause e rimedi, Daniele Alessandro Casone, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2008
 Mutui subprime e crisi finanziaria, Sabrina Galluccio, Università degli Studi di Messina, 2008



sta creandosi un vuoto tra la domanda sociale e la capacità dei governi mondiali di dare una risposta con politiche efficaci



La storia di Mohamed

a cura di **Tommaso Pasquini**

Mozzarella, zuccina biologica tagliata a scaglie, tipo grana, condimento con olio extra vergine di oliva, pepe, sale e poi code di gamberoni, pancetta tagliata finissima, un po' di pollo e una spolverata di curry. Si mette il tutto nel forno e a fine cottura si aggiunge una crema di aceto balsamico, prima del tocco finale: pomodorini a pioggia, basilico e mozzarella di bufala.

I colori della bandiera italiana. I sapori di una pizza che si chiama Miss Italia: quella che nell'ultimo campionato europeo dei pizzaioli, a Barcellona, ha sbaragliato la concorrenza.

Il suo inventore non è il cuoco che passa di televisione in televisione per far pubblicità al suo nuovo ristorante. Né l'italo-americano che oltreoceano riscopre l'antica ricetta del nonno, per riaccenderne il nome (rigorosamente appoggiato a una 's) su un'insegna. E nemmeno il pizzettaro napoletano che tutti, in un immaginario a dire il vero un po' ripetitivo, ipotizziamo come il re indiscusso della pizza.

Chi ha abbinato così sapientemente questi sapori è Mohamed. Viene dal Marocco e vive a Levico, vicino a Trento.

Quando la gente lo scopre, all'ini- ►



► zio, rimane un po' spiazzata, vittima di un cortocircuito concettuale capace di far saltare in aria un intero generatore di luoghi comuni: niente golfi napoletani, nessun accento del sud. Ma tante montagne e una provenienza che spesso pesa sulle spalle di chi, le pizze, le porta al tavolo o le produce al taglio, ma quasi mai ha l'occasione di trasformarle in premi. Mohamed invece lo fa da anni, e quello vinto a Barcellona è solo uno dei tanti riconoscimenti che la sua bacheca mette in mostra, nella sua casa di Levico.

“Di solito sono io che rappresento Trento in giro per il mondo – dice, mentre scorre in rassegna le coppe e i vari attestati –; ogni tanto i miei amici cuochi mi prendono anche in giro: ah, ecco il trentino, dicono. Ma sono scherzi di amici”.

In cucina, sopra al tavolo, una serie di impasti, realizzati da poco e tutti con lavorazioni diverse, attende di esser riposta in frigo. Tra 72 ore (il tempo necessario per farli lievitare bene), Mohamed partirà per Parigi, dove parteciperà ad uno dei più importanti campionati di Pizza europei.

È in questi ambienti che si impara veramente, e non soltanto a far bene la pizza: c'è gente proveniente da tutto il mondo; c'è un vero scambio culturale, si parla, ci si conosce. Ovunque c'è il segno di un'interazione. Anche nei gusti della sua Miss Italia: il sapore e gli ingredienti base sono quelli della cucina italiana. “Ma i giurati possono essere spagnoli, francesi, americani, thailandesi. Allora bisogna andare incontro anche ai loro gusti. In 30 hanno assaggiato la Miss Italia, ed è piaciuta a tutti”.

Ne è passato di tempo da quando, un giorno di fine anni '80, Mohamed si presenta alla biglietteria della stazione di Milano chiedendo un biglietto andata e ritorno per Trento.

È una specie di rituale che Mohamed non manca mai di rispettare, qualunque sia la sua destinazione. “Tutte le volte che parto per un viaggio faccio sempre un biglietto andata e ritorno – spiega –; male che vada, così, posso sempre ritornare”.

Quel giorno è appena giunto, infatti, da Zurigo, dopo una breve parentesi di vita svizzera che non lo ha certo reallizzato. Lì è difficile per tutti – dice



– non solo per un marocchino. Quando sale nel treno per Trento non sa ancora che quell'andata durerà molto più del previsto. E che il biglietto di ritorno non subirà mai più il timbro del controllore, ma solo la pressione di una cornice appesa al muro a ricordargli le occasioni e i casi della vita. Lui la chiama fortuna, ma c'è molto di più.

Quando arriva alla stazione di Trento sa solo che deve arrivare a Pergine, dove abitano alcuni suoi cugini, nient'altro: lo dice in un italiano ancora incerto a una signora di passaggio che guarda caso va proprio in Val-



sugana.

Questa è la fortuna cui si riferisce Mohamed. La stessa che un attimo dopo, nel piazzale delle corriere, gli fa incontrare un suo connazionale:

“Ho preso un gelato al bar. Non sapevo che fare. Poi ho visto che è passato un ragazzo in bicicletta con la sua ragazza”.

“Da dove vieni?” Mi ha detto.

“Dal Marocco” ho risposto.

Ed è stato l'ultimo colpo di fortuna: conoscevano i miei cugini!

Certo non basta bussare alla porta dei propri cugini per diventare campioni di pizza. Anche perché nessuno dei suoi parenti avrebbe potuto insegnargli il mestiere: cucinare non è certo una tradizione di famiglia. Il padre, in Marocco, fa da sempre il assistente e lavora mattina e sera per mantenere gli altri otto fratelli e la madre. Lui, prima di arrivare in Italia, si era occupato fin da piccolo della vendita di alcune stoffe che arrivavano dalla Spagna e andava a rivendere a Casablanca. Ecco l'unica esperienza lavorativa al suo arrivo in Trentino.

All'inizio si mantiene con qualche lavoro stagionale, raccolta di fragole, mele, fa il cuoco nei rifugi. E dopo un po' di tempo riesce a farsi assumere in un ristorante di Caldonazzo.

È allora che decide di investire il suo futuro nella ristorazione. Riesce ad iscriversi alla scuola alberghiera di Levico ed incomincia un faticoso ma appagante periodo: la mattina, fino alle 14, al lavoro. Il pomeriggio, dalle



14 in poi, a scuola, prima di rientrare di nuovo, dopo le 18, al ristorante. Insomma: una giornata piena. Dice sorridendo.

E la pizza – vi chiederete – che fine ha fatto?

È lì che, corso dopo corso, scuola dopo scuola, cresce, nelle dimensioni e, soprattutto, nel gusto.

Perché, come gli facevano notare in molti, Mohamed avrebbe potuto accontentarsi del suo posto al ristorante, “(...) che per un immigrato non è male”, gli dicevano. Invece no.

Per lui fare la pizza non è un lavoro come un altro, mai un'azione uguale a se stessa. Ogniqualvolta ne prepara l'impasto pensa a chi la mangerà, e siccome conosce i gusti dei suoi clienti cerca di andargli incontro: aumenta lo spessore, la stringe al centro, la fa cuocere di più ai lati, la trasforma in un frisbee.

Sono lontani i tempi del suo primo assaggio, in Marocco, di una pizza. Rimase tutto tranne che folgorato dal suo gusto:

“Oggi è diventata famosa anche lì, certo. Ma all'inizio la pizza non era gran che. E poi mancavano le scuole, gli ambienti dove, chi aveva già una

passione come la mia, poteva imparare veramente”. Già, perché la fantasia e il talento non bastano.

Mohamed lo capisce subito, e decide di investire le sue vacanze (tutto il mese di agosto, quando scuola e lavoro gli concedono una tregua) nella formazione:

“Sono andato a Caorle, in una scuola di livello nazionale specializzata nel fare la pizza. Sono già passati 14



anni, io ne avevo 22. È lì che ho conosciuto pizzaioli napoletani, siciliani che sono diventati i miei amici e i miei maestri. Uno in particolare, di Pescara, il più bravo di tutti”.

Come accade spesso, tra i grandi chef non corre buon sangue: ognuno ha la sua scuola, o crede di essere il depositario dell'unica, vera, ricetta della pizza. Mohamed li osserva da fuori, senza entrare nel merito di quei contrasti. Gli ricordano i colombi viaggiatori nella sua voliera, quelli che libera ogni volta che parte per un viaggio, sicuro di ritrovarli nella prossima città: si beccano in continuazione finché lui non interviene a sopire animi troppo accesi. Fa così anche a Caorle, nella voliera più grande in cui sia mai entrato:

“Mi sono accorto che ognuno lavorava per i cavoli suoi! Tra istruttori e scuole a volte ci si odia, non si va d'accordo. Allora ho pensato di riunire tutte queste persone e metterle intorno a un tavolo, come dicono sempre i politici. Ci siamo parlati, confrontati e alla fine siamo riusciti anche a mettere insieme le nostre ricette”.

Ecco da cosa nasce la sua famosa pasta ai 5 cereali: è il frutto di melange e contaminazioni culinarie che ciascuno, poi, reinterpreta a modo suo. Mohamed ci ha messo anni per trovare il suo impasto, unendo vari tipi di farina, w280, w320, w380 etc...

“Perché qui tutti sono convinti che per fare la pizza l'unica farina valida sia quella bianca. Invece no! Ci sono altri tipi di farina che se mischiati danno l'impasto perfetto. Basta saperle lavorare”.

Sono anni che lo dice ai propri allievi in giro per l'Italia. Nel frattempo, infatti, premio dopo premio, Mohamed è diventato anche istruttore per conto di quella scuola dove è stato allievo:

“Quando non lavoro nel ristorante a Valcanover – spiega – vado in giro a insegnare ai pizzaioli come fare la pizza. Anche qui nei dintorni c'è tanta gente che chiede il mio aiuto.

Come quel ragazzo trentino che, pizzaiolo da anni, non riusciva a far lievitare bene l'impasto.

Un giorno gli ha chiesto di aiutarlo, lui gli ha insegnato qualche segreto ed oggi eccolo là, a sfornare pizze buonissime. ▶

► È in questi, ormai numerosi, casi, quando la gente del posto lo chiama per chiedergli consiglio e, quindi, riconosce la sua professionalità che Mohamed vorrebbe incontrare di nuovo quelle persone che, ai tempi del suo arrivo in Trentino, non si abituavano a vederlo dietro il bancone di un bar, o dentro le cucine a gestire un ristorante.


“Ah, siamo messi bene!” dicevano alcuni, appena entrati nel locale.

“Ma io non me la prendevo più di tanto. Sapevo che dovevo avere pazienza e dimostrare chi ero veramente. Loro si fanno spesso un’idea sbagliata, ma anche noi dobbiamo impegnarci”.

Oggi, a qualche giorno dalla partenza per l’ennesimo campionato internazionale di pizza, Mohamed (che nel frattempo ha ottenuto la cittadinanza italiana) ha un motivo in più per essere soddisfatto: la probabile realizzazione di un progetto che da anni sta cercando di realizzare. Ovvero l’apertura di un locale tutto suo:

“È un’idea che ho da diverso tempo e che ora sono lì lì per realizzare: un anno fa ho affittato un locale a Caldorazzo, volevo aprirci una pizzeria bar ma ho avuto dei problemi con il Comune, che non mi ha dato il permesso per un problema legato ai parcheggi. Alla fine abbiamo trovato un accordo: aprirò una pizzeria al taglio che sarà anche la sede della mia scuola”.

Emanazione diretta di quella scuola italiana di Caorle dove lui stesso ha imparato a lavorare così bene.



Dice di averlo sognato spesso questo momento. L’ultima volta proprio a Barcellona, quando si è risvegliato sul letto di un ospedale: “È stato durante il campionato di pizza. Sono andato a cena con i miei colleghi poi ognuno è andato per i fatti suoi. Io sono tornato all’albergo con due miei amici e ho sentito subito un terribile mal di pancia. I miei amici erano già a letto che

dormivano, quindi ho preso un taxi che mi ha portato al pronto soccorso. Erano le due del mattino e la gara era alle 10. Mi hanno tenuto lì tutta la notte e la mattina dovevano farmi una serie di esami. Alle otto e mezzo ho tagliato la corda dall’ospedale senza dire niente a nessuno. Sono arrivato all’albergo, ho preso la mia pasta, il taxi e sono andato alla gara. Il tempo di fare la prima pizza e, tah!, una fitta alla pancia e sono cascato per terra. Crollato! Avevo la peritonite. E di quella fulminante. Mi hanno portato d’urgenza al pronto soccorso. Il dottore non finiva di dire che ero matto e che ho rischiato di morire. Mi hanno operato subito.”

Quando riapre gli occhi, dopo due giorni di sonno dolorante, Mohamed vede intorno a sé tutta la squadra di pizzaioli del torneo.

Crede di essere ancora dentro al suo sogno e che quello lì, davanti a lui, non sia altro che il futuro personale della sua scuola. Quando uno dei cuochi si fa avanti per dirgli che la pizza che ha preparato in extremis il giorno prima ha vinto il premio Mohamed non ha dubbi. Si tratta ancora di un sogno. Un bellissimo sogno.



cinformi@provincia.tn.it

a cura di **Gabriella Tomasi**

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio di lunga durata ha diritto a svolgere attività lavorativa?

R.

Il cittadino straniero non comunitario, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, può lavorare e usufruire dei vari servizi disponibili presso i Centri per l'Impiego.

Il permesso per motivi di studio o formazione consente, infatti, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, con il limite annuale di 1040 ore. (art. 14, comma 4 del DPR del 1999 n. 394). Con circolare del 30/01/2009, n. 490, il ministero dell'Interno ha precisato che il permesso di soggiorno per motivo di studio o formazione consente allo studente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata, anche occasionale.

Per accedere ai servizi offerti dai Centri per l'Impiego il cittadino straniero deve esibire:

- il permesso di soggiorno per motivi di studio;
- il certificato attestante l'iscrizione a corsi di formazione e/o studio rilasciato dalla propria istituzione scolastica.

Il datore di lavoro che assume il cittadino straniero, con permesso di soggiorno per motivi di studio per una attività lavorativa subordinata



non superiore alle 20 ore settimanali, deve presentare "la comunicazione di assunzione" al Centro per l'Impiego competente in base alla sede del rapporto di lavoro.

D.

Un cittadino comunitario in caso di divorzio conserva il diritto di soggiorno in Italia?

R.

In caso di divorzio o annullamento del matrimonio, il coniuge non comunitario (in possesso della Carta di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, ex art. 10, Dlgs 30/07)

conserva il diritto di soggiorno in Italia nel caso di acquisizione del diritto di soggiorno permanente, ovvero nei seguenti casi:

- 1) il matrimonio sia durato almeno tre anni ed i coniugi abbiano risieduto almeno un anno su territorio italiano;
- 2) il coniuge straniero non comunitario abbia ottenuto l'affidamento dei figli o benefici, nei loro confronti, di un diritto di visita[1];
- 3) il familiare sia coinvolto, quale parte lesa, in un procedimento penale per reati commessi all'interno dell'ambito familiare.

Qualora invece il familiare non ►

► rientri nei casi sopra richiamati, il Sindaco è tenuto a segnalare la condizione di irregolarità del cittadino straniero alle autorità competenti, giudiziaria o di pubblica sicurezza, cosicché queste possano eventualmente adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio italiano.

D.
Le nuove norme in materia di ricongiungimento familiare sono retroattive?

R.
 Il ministero dell'Interno ha precisato che le nuove disposizioni sul Ricongiungimento Familiare si applicheranno anche a chi ha già inoltrato la domanda via internet prima del 05/11/2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 160/08) e non ha ancora presentato i documenti richiesti (relativi al reddito e all'alloggio) presso lo Sportello Unico Immigrazione (S.U.I.).

D.
Com'è regolato l'ingresso in Italia per chi ha il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione Europea?

R.
 Lo studente in possesso di un titolo di soggiorno per studio, rilasciato da uno Stato dell'Unione Europea, può fare ingresso nel territorio italiano per soggiorni superiori a tre mesi senza la necessità di richiedere il relativo visto di ingresso.

L'ingresso dello studente in Italia, in esenzione di visto, è comunque subordinato ad uno delle seguenti condizioni:

- partecipazione ad un programma di scambio comunitario con lo Stato di origine ovvero autorizzazione a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione Europea per almeno due anni;
- documentazione attestante che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia sia effettivamente complementare al programma di studi già svolto presso uno Stato membro dell'Unione.



D.
Cosa bisogna fare in caso di errori nel pagamento del bollettino per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico?

R.
 Se in fase di pagamento del bollettino per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico il cittadino straniero riscontra uno dei seguenti errori: inserimento nel bollettino di dati sbagliati dell'esecutore; inserimento nel bollettino di importo inesatto; inserimento nel bollettino di causale inesatta; bollettino pagato due volte per la medesima causale; il medesimo cittadino straniero può presentare domanda di rimborso ai seguenti recapiti:
 a mezzo posta, all'indirizzo: Ministero dell'Economia e Finanze - Diparti-

mento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII - piazza Verdi, n. 10 - 00198 Roma

via fax, al numero: 06 - 85082353

Si ricorda che:

- le istanze devono essere sottoscritte dal loro autore e devono indicare i motivi della richiesta di rimborso;
- le istanze devono essere accompagnate dalla copia del codice fiscale del richiedente;
- le istanze devono essere accompagnate dalle copie di tutti i bollettini pagati per il rilascio del Permesso di Soggiorno Elettronico.


D.
Cosa bisogna fare per legalizzare in Italia i documenti rilasciati in patria che attestano la parentela?

R.
 Per avere valore legale in Italia i documenti prodotti nel proprio paese

di origine, che attestano il rapporto di parentela, devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di origine o apostillati. In alternativa è possibile presentare una certificazione (attestante il rapporto di parentela) rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura.

Un' Apostille è un timbro speciale apposto da un'Autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961. Ogni paese firmatario della Convenzione dell'Aja ha designato un'Autorità all'interno del proprio territorio che possa apporre Apostille.

Gli Stati tra quali è in vigore tale Convenzione sono: Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Domenica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco,



Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela.

L'Apostille può essere redatta nella lingua francese (lingua della Convenzione) oppure nella lingua ufficiale dell'Autorità che l'ha rilasciata.

D.
E' possibile rinnovare o convertire i permessi di soggiorno di breve durata?

R.
I permessi di soggiorno per periodi inferiori a 3 mesi non consentono, in nessun caso, lo svolgimento di attività lavorativa né possono essere rinnovati o convertiti in altre tipologie. Il cittadino straniero che entra in Italia per un breve soggiorno (affari, turismo, visita e studio) è tenuto, alla scadenza del soggiorno, a tornare nel proprio paese di origine, in caso contrario diventa irregolare.

Si precisa, però, che il diritto a mantenere l'unità familiare è riconosciuto anche al cittadino straniero presente in Italia, a prescindere dalla durata e dalla tipologia del Permesso di Soggiorno.

Pertanto il cittadino straniero, titolare di un Permesso di Soggiorno di breve durata, può, nel rispetto dei requisiti dell'articolo 30 del T.U. del 98/286, chiedere la conversione del suo Permesso di Soggiorno in Permesso di Soggiorno per motivi familiari.

D.
In caso di mancata stipula del contratto di lavoro per indisponibilità del datore di lavoro, il lavoratore straniero deve lasciare l'Italia?

R.
Il Ministero dell'Interno con circolare del 20 agosto 2007, ha chiarito i casi di mancata stipula del contratto di lavoro per indisponibilità del datore di lavoro. La circolare affronta la problematica relativa alla posizione di quegli stranieri che, dopo essere giunti in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato in virtù del prescritto nulla osta, risultano impossibilitati a formalizzare il rapporto lavorativo per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Il ministero ha precisato che, in presenza di siffatti presupposti, di fatto non imputabili allo straniero, allo stesso possa essere rilasciato un permesso per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro.



“Note comuni, identità diverse”

il tour estivo trentino, organizzato dal Cinformi e dalle amministrazioni locali, rientra nell'ambito del Piano Convivenza dell'assessorato alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento

Ha preso il via il tour estivo organizzato dal Cinformi, Centro informativo per l'immigrazione della Provincia autonoma di Trento e dalle amministrazioni locali intitolato “Note comuni, identità diverse”. Dopo l'esperienza del 1° giugno a Trento, il progetto è partito quindi per un “viaggio” che abbraccerà tutto il territorio provinciale. Piazze e teatri si animeranno con musiche, danze e canti tradizionali che vedranno alternarsi gruppi di culture diverse presenti in Trentino.

La musica, in tutte le sue forme, rappresenta un utile strumento di convivenza, un'occasione per andare oltre le apparenze, per una relazione vera, al di là dei pregiudizi. L'interscambio tra le diverse identità contribuisce alla crescita della persona e arricchisce il sistema dei valori, stimolando una riflessione che considera la diversità come fonte di ricchezza.

PROGRAMMA

SABATO 11 LUGLIO 2009

ore 21.30, Trento
piazza Cesare Battisti

Film

Reame del nulla di Razi Mohebi

Afghanistan/Italia, 2009 - durata 45'
Interamente girato in Trentino e prodotto dal Provincia autonoma di Trento (Cinformi), il film affronta il tema della convivenza, dell'abitare e della casa. Viviamo in case, in appartamenti, in stanze adiacenti, ma mentre le pareti comunicano, noi neppure ci vediamo...

DOMENICA 12 LUGLIO 2009

ore 21.30, Trento
piazza Cesare Battisti

Spettacolo

Carovana NOW Nomadic orchestra of the world & nuove tribù Zulu

Uno spettacolo unico in cui la musica etnica e folk delle comunità nomadi dell'India si mescola con il folk-rock delle nuove tribù Zulu. Un progetto di incontro tra musicisti indiani e italiani legato al tema del nomadismo.

DOMENICA 12 LUGLIO 2009

ore 21.00, Mezzano
piazza del Brolo
(in caso di cattivo tempo presso Teatro Parrocchiale)

Spettacolo

Associazione Aquila albanese canti tradizionali e balli dell'Albania

Duo serbo canti dei Balcani

LUNEDI' 13 LUGLIO 2009

ore 21.00, Fiera di Primiero
Piazza del Dazio, 2
(in caso di cattivo tempo presso l'Auditorium Intercomunale in Viale Piave)

Film

Gran Torino di Clint Eastwood Stati Uniti 2008 - durata 116'



VENERDI' 17 LUGLIO 2009

ore 21.00, Pellizzano
sala Auditorium del Municipio

Film

**Monsieur Ibrahim
e i fiori del Corano**

di Francois Dupeyron
Francia 2003 - durata 94'

SABATO 18 LUGLIO 2009

ore 21.00, Pellizzano
nuovo Bicigrill

Spettacolo

**Associazione La Savana
ritmi e sonorità dell'Africa**

Associazione Aquila albanese
canti tradizionali e balli dell'Albania

LUNEDI' 20 LUGLIO 2009

ore 21.00, Brentonico
Teatro Monte Baldo

Film

Tutta colpa di Voltaire

di Abdel Bechiche
Francia 2000 - durata 130'

MARTEDI' 21 LUGLIO 2009

ore 21.00, Brentonico
Teatro Monte Baldo

Spettacolo

Danze e musiche del mondo

direttamente dal paese di origine cor-
pi musicali e di ballo
dall'Argentina e dall'Ucraina

MERCOLEDI' 22 LUGLIO 2009

ore 21.00, Roncegno Terme
Piazza Montebello
(in caso di cattivo tempo presso Tea-
tro Parrocchiale)

Spettacolo

Danze e musiche del mondo

direttamente dal paese di origine cor-
pi musicali e di ballo
dal Brasile e dal Messico



MERCOLEDI' 22 LUGLIO 2009

ore 21.00, Cles - Piazza Dante
(in caso di cattivo tempo presso il
Cinema Teatro in Via Marconi)

Spettacolo

Gruppo Nujum

melodie e canti del Marocco

Associazione Moldova

danze e canti tradizionali della Mol-
davia

GIOVEDI' 23 LUGLIO 2009

ore 21.00, Baselga di Pinè -Piazzale
Corso Roma

Spettacolo

Danze e musiche del mondo

direttamente dal paese di origine cor-
pi musicali e di ballo
dalla Colombia e dall'Indonesia

MARTEDI' 28 LUGLIO 2009

ore 21.00, Cles - Piazza Dante
(in caso di cattivo tempo presso il
Cinema Teatro in Via Marconi)

Film

Picnic alla spiaggia

di Gurinder Chadha
Gran Bretagna 1993 - durata 100'

MERCOLEDI' 19 AGOSTO 2009

ore 21.00, Mori - Piazza Cal di Ponte

(in caso di cattivo tempo presso l'Au-
ditorium Comunale)

Film

**Monsieur Ibrahim
e i fiori del Corano**

di Francois Dupeyron
Francia 2003 - durata 94'

GIOVEDI' 20 AGOSTO 2009

ore 21.00, Mori - Piazza Cal di Ponte
(in caso di cattivo tempo presso l'Au-
ditorium Comunale)

Spettacolo

**Associazione La Savana
ritmi e sonorità dell'Africa**

Balkan Duo

musiche e danze della Bulgaria e dei
Balcani

LUNEDI' 24 AGOSTO 2009

ore 21.00, Tione - Teatro comunale
Via Roma

Spettacolo

Balkan Duo

musiche e danze della Bulgaria e dei
Balcani

Associazione Amici dell'Ecuador
danze popolari dell'Ecuador

**Associazione dei Polacchi in
Trentino**

danze e canti folkloristici della Polo-
nia



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza


IL PIANO CONVIVENZA



2009-2010

21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino





PIANO CONVIVENZA

21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino 2009 | 2010

Il documento programmatico per la XIV legislatura fornisce spunti molto importanti in materia di convivenza, che diventano la base per il presente documento.

Nella premessa il testo rafforza l'obiettivo di "riconoscere i veri bisogni delle persone e delle famiglie, i bisogni più tradizionali ma anche quelli più nuovi e, dunque, difficili da cogliere".

Il documento rafforza questo principio evidenziando la forte volontà: *"Noi vogliamo valorizzare la nostra autonomia come modello di convivenza, di coesione, di innovazione sociale e culturale". Successivamente: "Vogliamo investire i prossimi cinque anni per promuovere uno sviluppo che sia al tempo stesso crescita economica, inclusione sociale, rispetto per il territorio, nuovo benessere per tutti e contemporaneamente attiva solidarietà per chi è più debole".*

Al punto n. 4 ancora: *"Un Trentino che voglia essere terra di reale uguaglianza, deve pro-*

muovere un insieme di attività educative e di servizio per superare ogni discriminazione di genere e per attuare i principi costituzionali e liberare tutte le potenzialità delle persone, oltre ogni condizionamento."

Al punto n. 8: *"Sicurezza è poter vivere in una comunità nella quale nessuno si senta solo nei momenti di difficoltà; di disagio materiale o psicologico; nella quale nessuno si senta un numero indifeso rispetto alla competizione e alla precarietà..."*

Per questo, coerenti con le grandi tradizioni sociali della nostra terra, riproponiamo l'idea di autonomia come grande progetto per un Trentino inclusivo e coeso, capace di superare le paure e sconfiggere le solitudini."

Prosegue inoltre: *"...Considerare ormai strutturale e necessaria per il nostro sviluppo la presenza di cittadini stranieri regolari, i quali devono rispettare le regole e i doveri verso la Comunità che li ospita e ai quali si devono garantire i diritti di cittadinanza."*

Da queste prime riflessioni possono partire tre percorsi di sviluppo per una seria e concreta convivenza:

1. La coesistenza tra le diverse identità culturali può avvenire passando per un processo di **valorizzazione delle differenze**, che serva da stimolo per riflettere e per considerare la diversità come fonte di ricchezza.
2. La **valorizzazione degli scambi culturali** può portare ad un approfondimento delle proprie radici e ad uno stimolo per viverle più a fondo, nell'ottica dell'apertura e della reciprocità, per dissolvere la paura che genera intolleranza.
3. La **centralità della persona** rispetto all'appartenenza diviene motivo di attenzione e di superamento delle logiche di barriere di difesa.



I PUNTI DI FORZA DEL PIANO CONVIVENZA

- > **Informazione**
- > **Accoglienza**
- > **Ascolto**
- > **Formazione**
- > **Multiculturalità**
- > **Sussidiarietà**
- > **Dialogo**
- > **Identità**

LE PAROLE CHIAVE DEL PIANO DI INTERVENTI

INFORMAZIONE. Continuare con la comunicazione integrata finalizzata a colmare la differenza di conoscenza tra migrantes e autoctoni, promuovendo la conoscenza dei diritti e dei doveri, valorizzando le culture di provenienza e di accoglienza, divulgando le ragioni delle migrazioni, non sottovalutando le diffidenze e smontando eventuali pregiudizi e timori infondati.

ACCOGLIENZA. Sostenere la creazione di nuove modalità di facilitazione all'accesso al mercato degli affitti attraverso meccanismi virtuosi di relazione tra gli attori preposti, in considerazione del fatto che la questione abitativa riveste priorità fondamentale per una efficace integrazione.

ASCOLTO. Favorire l'ascolto tra istituzioni, enti, associazioni, migrantes e autoctoni, allo scopo di raggiungere il duplice obiettivo di sviluppare relazioni positive tra i diversi attori e di raccogliere e diffondere utili suggerimenti per sostenere la convivenza.

FORMAZIONE. Consentire agli operatori e agli amministratori locali di avere degli strumenti adeguati per potersi rapportare con le diverse comunità presenti oggi in Trentino è uno dei presupposti fondamentali per gestire positivamente la complessità delle relazioni


interculturali, così come far conoscere ai migrantes la lingua e cultura italiana.

MULTICULTURALITÀ. Ricercare e studiare modalità di relazione tra le culture presenti in Trentino allo scopo di individuare e acquisire regole e valori comuni, pur nel rispetto della differenza, attraverso incontri e dibattiti tra i diversi soggetti portatori di interesse.

SUSSIDIARIETÀ. Lavorare in modo integrato con il territorio permette di stabilire maggiore coerenza tra gli interventi pubblici e i progetti del privato, consentendo di distribuire in modo più equo le responsabilità del governo del fenomeno migratorio.

DIALOGO. Favorire il dialogo tra le diverse culture, identità e religioni consente l'individuazione di punti di incontro che possano stimolare ulteriormente la comunicazione a diversi livelli, per superare reciproche diffidenze e paure infondate.

IDENTITÀ. Valorizzare la propria identità culturale rafforza la relazione con l'altro, soprattutto per coloro che si trovano a cavallo tra la cultura dei genitori e quella del paese di accoglienza, vivendo tutte le contraddizioni dell'incontro tra culture senza poterne godere i vantaggi.



AMBITI D'AZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI

I pilastri portanti delle misure contenute nel Piano di interventi riguardano sei ambiti di lavoro e più precisamente:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Operazione ascolto | 4. Attività di formazione |
| 2. Studi a supporto della convivenza | 5. L'incontro delle culture |
| 3. Attività di informazione | 6. L'accoglienza |

1. OPERAZIONE ASCOLTO

L'assessorato attiverà nel corso del primo semestre 2009 un percorso di avvicinamento a tutte le realtà diversamente costituite sul territorio che possono esprimere opinioni, bisogni, aspettative: in generale sulla tematica dei migranti e con annesso il tema della multiculturalità ed incontro delle culture.

Gli incontri hanno lo scopo di riunire i migranti sul territorio e tutte le varie organizzazioni, sia istituzionali che non, che operano su questa tematica.

L'organizzazione degli incontri prevedrà un forte coinvolgimento delle varie istituzioni territoriali. In particolare saranno coinvolti i comprensori future comunità di valle, i comuni e i decanati.

azione n. **01** Pianificare ed organizzare nel corso del primo semestre 2009 "i giovedì dell'ascolto", una serie di incontri nei diversi comprensori per avvicinare, conoscere le diverse organizzazioni che operano su questi temi sul territorio. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Associazioni migranti. Privato sociale. Enti locali.

azione n. **02** Elaborazione di un database e registro delle associazioni dei migranti che a diverso titolo operano sul territorio su trentino. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.

azione n. **03** Raccolta organica delle criticità rilevate sul territorio.
Elaborazione di proposte di interventi da mettere in campo per proporre soluzioni.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.


azione n. **04** Restituzione a tutte le organizzazioni coinvolte di quanto emerso nella precedente azione n. 3.
L'attività sarà realizzata entro dicembre 2009.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.



2. STUDI A SUPPORTO DELLA CONVIVENZA

Per meglio sostenere e indirizzare le politiche della convivenza è importante proseguire e dare avvio ad alcuni momenti di riflessione teorica per meglio definire i termini, focalizzare i problemi emersi e identificare il quadro legislativo.

- azione n. 05** Proseguire nell'attività di monitoraggio della presenza straniera (nelle sue diverse sfaccettature) attraverso la pubblicazione del Rapporto annuale sull'immigrazione in Trentino. Inoltre si provvederà a realizzare ricerche ad hoc quanti-qualitative, che andranno di volta in volta ad analizzare specifici aspetti dell'inserimento della popolazione straniera nel territorio trentino. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.
-
- azione n. 06** Programmare momenti di riflessione teorica attraverso tavole rotonde e dibattiti sulle tematiche attinenti alla multiculturalità identitaria, per mettere a fuoco gli elementi, provvedere a una comparazione con le diverse esperienze nazionali ed europee, fornire nuovi input, individuando uno staff di esperti a supporto dell'assessorato per le tematiche connesse alla convivenza. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Esperti del settore.
-
- azione n. 07** Promuovere un tavolo di lavoro per la riflessione specifica sui luoghi di culto: focus sulla criticità, quadro legislativo, elaborazione proposte. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato all'urbanistica. Incarico speciale sulla sicurezza. Centro per il dialogo inter-religioso.
-
- azione n. 08** Promuovere un tavolo di lavoro per la riflessione specifica sui nomadi: focus sulla criticità, quadro legislativo, elaborazione proposte. Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato alla salute e alle politiche sociali. Incarico speciale sulla sicurezza



3. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

In un momento storico particolarmente delicato in cui la cronaca evidenzia sempre più il rischio della tensione sociale, si prevede di attivare una campagna informativa capace di veicolare correttamente i valori della convivenza, con azioni volte ad abbattere i muri del pregiudizio e a rilanciare i valori propri della Persona e della Società.

azione n. 09 Predisposizione e approvazione del piano di attività informativa del Cinformi che passa attraverso gli sportelli e i principali mezzi di comunicazione disponibili: magazine cartaceo, prodotti televisivi e radiofonici, internet, newsletter, convegni e seminari.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.

azione n. 10 Progettazione, elaborazione e realizzazione di spot televisivi da veicolare sulle principali emittenti televisive locali per ridimensionare i principali luoghi comuni riferiti alla popolazione straniera su tematiche di grande impatto sociale (salute, abitazione, lavoro, ...).
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.

azione n. 11 Pubblicazione della mappatura di cui alla precedente azione n. 2.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.

azione n. 12 Progettazione, elaborazione, pubblicazione e divulgazione di 4 fascicoli tematici multilingue sulle tematiche del ben-essere (salute, economia domestica, sanità, sociale, scuola, ordine pubblico...) da distribuire alla popolazione interessata.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato alla salute e alle politiche sociali. Assessorato all'istruzione e allo sport.

L'assessorato attiverà nel corso del 2009 alcuni percorsi volti a far percepire alla cittadinanza il clima di sicurezza che caratterizza il Trentino.

azione n. 13 Individuazione di punti di raccordo con assessorato alla salute e alle politiche sociali e incarico speciale sulla sicurezza per diffondere e comunicare i valori del sistema provinciale integrato per la sicurezza, anche in seno alle comunità dei Migrantes.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato alla salute e alle politiche sociali. Incarico speciale sulla sicurezza.



4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Formare gli operatori e gli amministratori locali alla relazione interculturale e alla convivenza è uno dei presupposti fondamentali per dare loro gli strumenti necessari a gestire positivamente la complessità della società data dalla presenza oggi in Trentino delle diverse comunità culturali. Vanno in questa direzione pure i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai migrantes per costruire buone relazioni con la comunità locale.

- azione n. 14** a) Mappatura delle istituzioni pubbliche e private che a diverso titolo operano sul territorio per l'organizzazione di corsi di italiano per la popolazione straniera;
b) Predisposizione di un calendario provinciale dei corsi in essere;
c) Organizzazione diretta di corsi di italiano sul territorio per adulti stranieri;
d) Coordinamento strategico con assessorato all'istruzione.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato all'istruzione e allo sport.

- azione n. 15** Organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società interculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Consorzio dei Comuni Trentini.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza

5. L'INCONTRO DELLE CULTURE

La valorizzazione delle differenze, come elemento di apertura e reciproco rispetto, offre lo spunto per diverse proposte. L'interscambio tra le diverse identità contribuisce alla crescita della Persona e arricchisce il sistema dei valori da promuovere nella società di oggi.

Inoltre il rafforzamento del legame tra l'immigrato e la sua cultura d'origine, lungi dall'essere fonte di separazione, rende servizio al sistema sicurezza, in quanto calmiera del controllo sociale dal basso.

azione n. 16 Esiste da dieci anni la valida esperienza della Festa dei Popoli, che vede i diversi gruppi lavorare nel corso di tutto l'anno. Si prevede di sostenerla per diffonderla sul territorio provinciale e renderla maggiormente momento di incontro con la cultura trentina.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Arcidiocesi di Trento, Pastorale dei Migrantes.

azione n. 17 Progettazione di un percorso di individuazione di spazi per le Associazioni dei migrantes, per permettere un punto di aggregazione e favorire lo spazio del dialogo.
Nello specifico è necessario studiare una sede in comune per le stesse, con un luogo per gli incontri.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza.

azione n. 18 Durante l'anno l'occasione delle festività nazionali e tradizionali delle comunità di immigrati maggiormente rappresentate in Trentino, o altre occasioni, saranno motivo per valorizzare le diverse culture e sensibilizzare la comunità di accoglienza sulle ragioni delle migrazioni, attraverso momenti musicali, folkloristici, cinematografici.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Enti locali.
Associazioni di migrantes

azione n. 19 Incontri e seminari sul territorio con esperti per far conoscere alle varie comunità che vivono in Trentino i punti di incontro e le differenze tra le diverse religioni presenti.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Centro per il dialogo inter-religioso.



6. ACCOGLIENZA

La questione abitativa è una priorità nell'ambito di una politica di accoglienza che non deve però innescare situazioni di concorrenza tra poveri. La difficoltà di accesso al mercato degli affitti è notoriamente presente anche tra la generalità dei cittadini. Per questo risulta necessario individuare nuovi modelli di produzione sociale, nello specifico l'azione immobiliare sociale, l'organizzazione di agenzie per la casa, il coordinamento territoriale tra differenti attori, allo scopo di portare la persona all'autonomia economica e abitativa nel più breve tempo possibile.

azione n. 20 Accoglienza temporanea per lavoratori immigrati (con compartecipazione alla spesa) e soggetti vulnerabili (richiedenti la protezione internazionale e rifugiati vittime di tratta, donne in stato di gravidanza o vittime di violenze familiari ecc.), prevedendo per questi ultimi anche percorsi di formazione professionale individualizzati.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato alle politiche sociali e alla salute. Privato sociale. Enti di formazione.

azione n. 21 Mettere in rete proprietari o rappresentanti di proprietari immobiliari, istituti di credito o assicurativi, associazioni che si occupano di migranti ed enti pubblici allo scopo di creare meccanismi virtuosi che facilitino l'accesso al mercato degli affitti.
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza. Assessorato alle politiche sociali e alla salute. Itea Spa. Privato sociale. Istituti di credito e assicurativi. Agenzie immobiliari e associazioni di proprietari.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza

IL PIANO DI INTERVENTI

Di seguito sono riportati in sintesi gli interventi che si intende attuare nel corso del periodo 2009-2010 indicando l'assessorato competente e la struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento referente per l'intervento stesso.

INTERVENTO	ASSESSORATO	STRUTTURA
01 Organizzare incontri sul territorio per operazione ascolto	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza	Servizio politiche sociali e abitative - Cinformi
02 Realizzare un registro delle associazioni migrantes		
03 Redigere documento sulle criticità e sulle soluzioni		
04 Organizzare incontro di restituzione del documento sulle criticità e sulle soluzioni		
05 Redigere il Rapporto annuale sulla convivenza e l'integrazione dei migrantes		
06 Organizzare incontri dibattito di riflessione sulla multiculturalità identitaria		
07 Promuovere tavolo di lavoro sui luoghi di culto	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato all'urbanistica	Servizio Urbanistica; Servizio politiche sociali e abitative - Cinformi
08 Promuovere tavolo di lavoro per la riflessione specifica sui nomadi		Servizio politiche sociali e abitative - Cinformi; Incarico speciale sulla sicurezza



09	Redigere Piano attività informativa del Ciniformi	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza	
10	Avviare campagna di sensibilizzazione contro i pregiudizi	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza	Servizio politiche sociali e abitative - Ciniformi
11	Pubblicare mappa delle associazioni di migranti presenti in Trentino		
12	Pubblicare 4 fascicoli multilingue sulle tematiche del ben-essere	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato alla salute e alle politiche sociali; Assessorato all'istruzione e allo sport	
13	Individuare punti di raccordo per diffondere e comunicare i valori del sistema provinciale integrato per la sicurezza	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato alla salute e alle politiche sociali	Incarico speciale sulla sicurezza
14	Organizzazione corsi di lingua e cultura italiana	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato all'Istruzione e allo sport	Servizio politiche sociali e abitative - Ciniformi; Servizio istruzione
15	Organizzazione corsi per amministratori sulla gestione delle relazioni interculturali	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza	Servizio politiche sociali e abitative - Ciniformi
16	Sostegno e diffusione sul territorio della Festa dei popoli		
17	Individuazione di uno spazio per le associazioni di migranti		
18	Organizzazione e promozione di incontri sul territorio di musica, film e spettacoli		
19	Incontri sul territorio per far conoscere le diverse religioni		
20	Accoglienza temporanea di lavoratori e soggetti vulnerabili e organizzazione di percorsi di formazione professionale	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato alla salute e alle politiche sociali; Assessorato all'istruzione e allo sport	
21	Promuovere l'incontro tra i diversi attori per facilitare l'accesso al mercato dell'affitto	Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza; Assessorato alla salute e alle politiche sociali	

Visualizzazione della presentazione
 incontro di restituzione agli amministratori locali



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 Assessorato alla solidarietà internazionale
 e alla convivenza

i giovedì dell'ascolto

incontro di restituzione
 agli amministratori locali

Trento, 13 maggio 2009

i giovedì dell'ascolto

Il piano **convivenza**
21 azioni per accrescere la coesione sociale in Trentino
 2009-2010

↓

Azione n. 1

i giovedì dell'ascolto

incontri per avvicinare, conoscere, proporre

i giovedì dell'ascolto

Le **parole chiave** del Piano:

- Informazione
- Accoglienza
- **Ascolto**
- Formazione
- Multiculturalità
- Sussidiarietà
- Dialogo
- Identità

➔ **11 incontri sul territorio**
 con amministratori locali e mondo associativo

i giovedì dell'ascolto

dall'**ascolto** alla **proposta** □

- Criticità
- Punti di forza
- Progettualità

➔ **Strumenti**

i giovedì dell'ascolto

temi

- seconde generazioni
- donne
- ruolo attivo dei migranti
- casa
- scuola
- lavoro
- conoscenza reciproca
- sostegno tecnico amministrativo agli Enti locali
- luoghi di incontro e di culto

i giovedì dell'ascolto

seconde generazioni 1

criticità

Crisi di identità dei giovani:
 scollamento tra realtà esterna e ambiente domestico





i giovedì dell'ascolto

seconde generazioni 2

strumenti

- Sostegno alle associazioni per organizzazione eventi sulle culture dei Paesi di origine
- Collaborazione nell'organizzazione di corsi di lingua madre
- Organizzazione concerti per valorizzare gli immigrati
- Cineforum con focus sulle seconde generazioni
- Organizzazione di seminari sul tema

i giovedì dell'ascolto

donne 1

criticità

Problema della **carezza partecipativa** delle **donne**, spesso mamme

Ruolo dei figli come **mediatori** (non solo linguistici) con la collettività locale

i giovedì dell'ascolto

donne 2

strumenti

- Proseguimento e attivazione corsi di italiano su tutto il territorio a partire da settembre con attivazione del baby-sitting
- Sostegno alle iniziative proposte dal territorio, tramite contatti e messa in rete delle diverse realtà
- Divulgazione informazioni sulle opportunità lavorative rivolte alle donne straniere

i giovedì dell'ascolto

ruolo attivo dei migranti 1

criticità

Difficoltà di coinvolgere le **comunità di immigrati** a svolgere un **ruolo attivo**. Ciò è più evidente nelle comunità con elevato numero di lavoratori stagionali

i giovedì dell'ascolto

ruolo attivo dei migranti 2

strumenti

- Favorire il contatto tra cittadini stranieri e strutture preposte alla consulenza in materia associativa
- Mappatura e messa in rete delle associazioni di stranieri presenti sul territorio provinciale
- Organizzazione serate di educazione civica e/o a tema (diritti e doveri, modalità di rapportarsi con la società civile e le sue istituzioni, ecc.)

i giovedì dell'ascolto

casa 1

criticità

Problema della **discrepanza tra domanda ed offerta**

Difficoltà sulla **fideiussione bancaria**

Mediazione tra **inquilini** e **proprietari**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza

i giovedì dell'ascolto

casa 2

strumenti

- Promozione attività Patto casa, campagna "Affitta sereno"
- Mediometragegio sul tema "casa" e divulgazione dati ricerca Cinformi "Da immigrati a vicini di casa"
- Pubblicizzazione posti letto disponibili

i giovedì dell'ascolto

scuola 1

criticità

Integrazione
Abbandono scolastico
Facilitazione linguistica

Attività di **doposcuola** e/o extrascolastiche

Difficoltà di **lettura degli strumenti di valutazione scolastica**

i giovedì dell'ascolto

scuola 2

strumenti

d'intesa con l'Assessorato all'Istruzione e allo Sport:

- Attivazione corsi di italiano nei vari livelli
- Predisposizione di un percorso tipo da proporre alle Scuole
- Predisposizione catalogo cinematografico rivolto alle scuole
- Messa in rete delle opportunità offerte da altri soggetti

i giovedì dell'ascolto

lavoro 1

criticità

La **perdita del lavoro**
sentita con particolare gravità
in questo momento di crisi economica

i giovedì dell'ascolto

lavoro 2

strumenti

- Istituzione osservatorio su andamento crisi occupazionale con verifica effetti sui lavoratori immigrati
- Formazione specifica lavoratrici domestiche

i giovedì dell'ascolto

conoscenza reciproca 1

criticità

Percezione negativa dei migranti
e dei loro presunti privilegi

Forme sempre più accentuate di **incomprensione**, specie fra i giovani



> 14 PIANO CONVIVENZA



i giovedì dell'ascolto

conoscenza reciproca 2

strumenti

- Sostegno iniziative volte a valorizzare l'immagine dei migranti
- Messa in onda documentari realizzati dal Ciniformi
- Messa in onda sulle Tv locali e nei cinema di spot finalizzati all'abbattimento dei pregiudizi
- TgWeb in quattro lingue sulle TV locali
- Presentazione mediometraggio sul tema della casa

i giovedì dell'ascolto

conoscenza reciproca 3

strumenti

- Realizzazione ulteriore mediometraggio sul tema del lavoro
- Tour estivo nelle principali località turistiche trentine dei gruppi musicali composti da immigrati
- Partecipazione con i gruppi immigrati alla manifestazione di Oriente e Occidente
- Pubblicazione libretti informativi (economia domestica, accesso ai servizi sanitari, ecc.)
- Istituzione tavolo di confronto con i media

i giovedì dell'ascolto

sostegno tecnico amministrativo agli Enti locali 1

criticità

Necessità per le amministrazioni locali di un **contatto diretto con Ciniformi**

Necessità di **formare gli amministratori locali** sui temi dell'integrazione

i giovedì dell'ascolto

sostegno tecnico amministrativo agli Enti locali 2

strumenti

- Apertura sportelli Ciniformi sul territorio
- Sperimentazione di un percorso formativo (condizione giuridica degli immigrati, movimenti migratori, gestione dei rapporti interculturali)

i giovedì dell'ascolto

luoghi di incontro e di culto 1

criticità

Mancanza di **idonei luoghi di culto**


Necessità per gli immigrati **di potersi incontrare**.
La mancanza di spazi porta ad incontrarsi in piazza o nei parchi; spesso ciò viene vista come "occupazione" indebita di luoghi comuni

i giovedì dell'ascolto

luoghi di incontro e di culto 2

strumenti

- Costituzione di un Tavolo di lavoro sui luoghi di culto per sondare la materia sia dal punto di vista normativo-amministrativo che urbanistico-architettonico
- Realizzazione a Trento di spazi per le associazioni



i giovedì dell'ascolto

buone **prassi**

- Importanza di valorizzare le esperienze positive realizzate da enti locali, scuole e biblioteche
- L'obiettivo non è di sostituirsi alle iniziative già presenti bensì di proporre, sostenere e coordinare

i giovedì dell'ascolto

grazie
per l' **ascolto**

www.cinformi.it



D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(testo aggiornato al 15/07/2009 con legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica)

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1. Àmbito di applicazione.
- Art. 2. Diritti e doveri dello straniero.
- Art. 2-bis. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
- Art. 3. Politiche migratorie.

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato.

Art. 4-bis. Accordo di integrazione.

Art. 5. Permesso di soggiorno.

Art. 5-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

Art. 8. Disposizioni particolari.

Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 9-bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 10. Respingimento.

Art. 10-bis. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 13. Espulsione amministrativa.

Art. 13-bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

Art. 14. Esecuzione dell'espulsione.

Art. 14-bis. Fondo rimpatri.

Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.

Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Art. 17. Diritto di difesa.

Capo III - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale.

Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento.

Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

TITOLO III

Disciplina del lavoro

Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso.

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Art. 23. Titoli di prelazione.

Art. 24. Lavoro stagionale.

Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari.

Art. 27-bis. Ingresso e soggiorno per volontariato.

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Art. 28. Diritto all'unità familiare.

Art. 29. Ricongiungimento familiare.

Art. 29-bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari.

Art. 31. Disposizioni a favore dei minori.

Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

Art. 33. Comitato per i minori stranieri.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Art. 37. Attività professionali.

Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

Art. 39. Accesso ai corsi delle università.

Art. 39-bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

Capo III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

Art. 41. Assistenza sociale.

Capo IV - Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Art. 42. Misure di integrazione sociale.

Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 44. Azione civile contro la discriminazione.

- Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie.
 Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione.

TITOLO VI

Norme finali

- Art. 47. Abrogazioni.
 Art. 48. Copertura finanziaria.
 Art. 49. Disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Articolo 2**Diritti e doveri dello straniero.****(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)**

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2-bis**Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.**

1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

Politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno

precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
- 6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Articolo 4

Ingresso nel territorio dello Stato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici

accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Articolo 4-bis.
Accordo di integrazione.

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
- 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
 - a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

- b) *abrogato*
 - c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
 - d) *abrogato*
 - e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
- 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
- a) *abrogato*
 - b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
 - c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
- 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
- 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
- 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
- 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
- 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne; per i

reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

- 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Articolo 5-bis

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
 - a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Articolo 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Articolo 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Articolo 9
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera *b*) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
- 2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
 - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
 - d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
 - e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente

comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
 - a) se è stato acquisito fraudolentemente;
 - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
 - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
 - d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
 - e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
 - a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
 - b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
 - a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
 - c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
 - d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Articolo 9-bis

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
 - a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
 - b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
 - c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Capo II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvioato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 10-bis.
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

Articolo 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il ministro dell'Interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il ministro dell'Interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
- 5-bis. Il ministero dell'Interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Articolo 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
 - 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
 - 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
 - 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
 - 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
- 3-sexies. omissis*
- 3-septies. abrogato*
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
 - 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

- 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
- 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

- 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
- 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero dell'Interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
- 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
- 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
- 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
- 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Articolo 13
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
 - a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
 - b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dovuto da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
 - c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

- 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
- 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
- 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (100).
- 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
- 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale .
- 3-sexies. abrogato.
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,

se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. *abrogato.*

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. *abrogato.*

10 *abrogato.*

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni,

tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 13-bis

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.

Articolo 14

Esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione

senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

- 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
- 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
- 5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
- 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali

deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Articolo 14-bis.
Fondo rimpatri.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 15
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
- 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Articolo 16
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 4, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti

previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Diritto di difesa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

Capo III

Disposizioni di carattere umanitario

Articolo 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
- 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 19

Divieti di espulsione e di respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Articolo 20

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti

esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III Disciplina del lavoro

Articolo 21

Determinazione dei flussi di ingresso.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
- 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti

indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltrare agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
 - a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
- 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 23 **Titoli di prelazione.**

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
 - a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
 - b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
 - c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

Articolo 24 **Lavoro stagionale.** **(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)**

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello

regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Articolo 25

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
 - a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
 - b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - c) assicurazione contro le malattie;
 - d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Articolo 26

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
- 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
 - a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
 - c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
 - d) traduttori e interpreti;
 - e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
 - f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
 - g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
 - h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
 - i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti

o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

- l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di con-

- certo con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
 4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
 5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Articolo 27-bis

Ingresso e soggiorno per volontariato.

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
 - 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 - 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
 - c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente

per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile nè convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

Articolo 27-ter

Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
 - a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
 - b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
 - c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
 - d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Articolo 28

Diritto all'unità familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo,

ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Articolo 29
Ricongiungimento familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
 - a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
- 1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
- 1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
 - a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
 - b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
 - b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al

Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
 - b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
 - c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 29-bis

Ricongiungimento familiare dei rifugiati.

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Articolo 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
 - a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
 - b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
 - c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
 - d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. *abrogato*
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che ac-

coglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 31
Disposizioni a favore dei minori.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Articolo 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
- 1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle

forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Articolo 33
Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
 - a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
 - b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I Disposizioni in materia sanitaria

Articolo 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
 - a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
 - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
 - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 35**Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)**

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Articolo 36**Ingresso e soggiorno per cure mediche.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)**

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 37

Attività professionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce

iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
 - a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 39

Accesso ai corsi delle università. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

- a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
 - b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;
 - c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
 - d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
 - e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
 - f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
- 4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
- a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
 - b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
- 4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Articolo 39-bis

Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
 - a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
 - c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
 - d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
- 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. *abrogato*
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Articolo 41

Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Capo IV

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Articolo 42

Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
 - c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
 - d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
 4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
 - b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
 - c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
 - d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
 - e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
 - f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 - g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
 5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
 8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

Articolo 43**Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.****(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)**

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
 - a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
 - b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
 - e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Articolo 44**Azione civile contro la discriminazione.****(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)**

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che

ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Articolo 45

Fondo nazionale per le politiche migratorie. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 46

Commissione per le politiche di integrazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e

stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO VI Norme finali

omissis



ricARICA

Non è una cosa sola, sono tante

Ciao Papi!!
→ puoi ricaricare la mia
prepagata?
→ devo pagare on line il
biglietto del treno...
→ vorrei comprare lo zaino che
abbiamo visto insieme.
→ Ah!! Se metti "qualche euro"
in più non ti rompo
per tutta la vacanza! 😊

Grazieeee



- È uno strumento per prelevare allo sportello e agli ATM Bancomat
- È una carta con cui effettuare tutti i pagamenti
- È un supporto indispensabile per effettuare acquisti rapidi e sicuri in Internet
- È un'ottima alternativa a Carta Bancomat o di Credito
- È facile da usare e puoi ricaricarla tutte le volte che vuoi

Non è una cosa sola, sono tante.

Puoi averla subito, anche se non sei Cliente.



Casse Rurali
Trentine